

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 novembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2018, n. 6.

Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio). (18R00262)..... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2018, n. 13.

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale. (18R00202)..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2018, n. 14.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (18R00200)..... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 095/Pres.


Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale). (18R00268) Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 096/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della Polizia locale" ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres. (18R00269)..... Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 097/Pres.

Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica. (18R00270)..... Pag. 57



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. **098/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259. (18R00271) *Pag.* 60

REGIONE BASILICATA


LEGGE REGIONALE 30 marzo 2018, n. 7.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 recante «Disposizioni in materia di scadenze di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata». (18R00243) *Pag.* 61

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 marzo 2018, n. 5.

Approvazione del Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2016. (18R00186) *Pag.* 62



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2018, n. 6.

Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 17 aprile 2018 n. 19)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In considerazione della valenza di infrastrutture sportive e della rilevanza pubblica dei comprensori di sci di discesa, ubicati nel territorio regionale, la Regione concede, ai gestori delle piste da sci di discesa e ai soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, aiuti agli investimenti sotto forma di contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato, finalizzati all'ammodernamento e allo sviluppo delle infrastrutture sportive.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) stazione di sport invernali: destinazione turistica costituita da un complesso di infrastrutture e servizi prevalentemente finalizzati alla pratica degli sport invernali, posta sul mercato con una specifica denominazione, geograficamente individuabile come l'area abitata immediatamente adiacente alla partenza degli impianti di risalita, fatta eccezione per gli impianti effettuanti trasporto pubblico locale, di cui al piano di bacino di traffico della Valle d'Aosta;

b) complesso funiviario: insieme delle infrastrutture sportive per la pratica dello sci, costituite dagli impianti funiviari prevalentemente finalizzati alla pratica degli sport invernali, gestiti in forma unitaria e tra loro collegati, e dalle piste da sci ad essi afferenti;

c) complesso funiviario di interesse sovralocale: il complesso funiviario ubicato in una stazione di sport invernali, aventi caratteristiche tali da superare i limiti indicati nella decisione in merito all'aiuto di Stato n. 676/2002 del 7 maggio 2004, relativo agli impianti funiviari della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Beneficiari

1. Sono beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge i gestori delle piste da sci di discesa e i soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva, situate in complessi funiviari di interesse sovralocale, che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Capo II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 4.

Aiuti agli investimenti

1. Per l'effettuazione di investimenti possono essere concessi aiuti, sotto forma di contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) mantenimento in efficienza delle strutture e dei sistemi facenti parte del complesso funiviario, da effettuarsi tramite l'ammodernamento di una parte significativa di essi, al fine di mantenere l'offerta sciistica, anche senza modificare apprezzabilmente le potenzialità di trasporto o di sviluppo dell'area sciabile;


b) sviluppo di complessi funiviari sotto il profilo dell'aumento dell'offerta sciistica, in termini di capacità di trasporto o di dimensioni delle aree dedicate allo sci.

2. Con riferimento a ciascun complesso funiviario, gli aiuti di cui al presente articolo possono essere richiesti mediante una o più domande di contributo in conto capitale, di mutuo a tasso agevolato o nella formula mista di contributo in conto capitale e mutuo a tasso agevolato. Ogni domanda può prevedere la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi, concernenti lo stesso complesso funiviario:

a) realizzazione, miglioramento qualitativo o rinnovo tecnologico di impianti funiviari;

b) realizzazione, miglioramento qualitativo o rinnovo tecnologico di strutture e di sistemi funzionalmente connessi agli impianti funiviari;

c) rimozione di situazioni di pericolo o incremento dei livelli di sicurezza dei complessi funiviari tramite opere di stabilizzazione o di rimodellamento del terreno o installazione di sistemi antivalanga, di segnaletica, nonché di protezioni da ostacoli;



d) realizzazione, miglioramento qualitativo o rinnovo tecnologico di sistemi di innevamento artificiale a servizio degli impianti funiviari;

e) ammodernamento del parco mezzi battipista.

3. Sono ammesse le domande di aiuto agli investimenti che rispettino i seguenti limiti:

a) aiuto richiesto inferiore a 30 milioni di euro;

b) costo totale inferiore a 100 milioni di euro e superiore a 30.000 euro.

Art. 5.

Limiti agli aiuti e metodi di calcolo

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli aiuti prevedono i seguenti limiti e misure massime, rapportati all'entità del costo ammissibile:

a) nel caso di aiuti agli investimenti il cui ammontare sia superiore a 2 milioni di euro, l'importo dell'aiuto non deve superare il valore calcolato secondo il metodo del *deficit* di finanziamento di cui al comma 4;

b) nel caso di aiuti agli investimenti il cui ammontare sia inferiore o uguale a 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80 per cento dei costi ammissibili.

2. Nel caso di aiuti agli investimenti erogati mediante mutui a tasso agevolato o nella formula mista contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato, valgono i seguenti criteri:

a) l'importo dell'aiuto, per la parte relativa al mutuo, corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto;

b) l'ammontare del mutuo concesso può arrivare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1.

3. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, gli importi ottenuti si intendono al netto dell'IVA e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Per gli aiuti agli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il metodo del *deficit* di finanziamento è utilizzato per determinare l'importo massimo dell'aiuto. Tale importo non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. L'entità delle entrate e dei costi operativi derivanti dal nuovo investimento sono stimati *ex ante*, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6.

Presentazione delle domande e istruttoria

1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui all'art. 4 sono presentate alla struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La struttura competente verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone all'esame di merito della Commissione consultiva di cui al comma 3. In particolare, la Commissione consultiva:

a) esprime motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte, nonché sugli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda;

b) predispone la graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Commissione consultiva, nominata con provvedimento del dirigente della struttura competente, è composta:

a) dal dirigente della struttura competente, o suo delegato;

b) da un rappresentante della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), o suo delegato;

c) da un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune, o suo delegato.

4. La partecipazione alla Commissione consultiva è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce preliminarmente, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i criteri per l'ammissibilità tecnico-economica delle domande, per la determinazione dei costi ammissibili e per la formazione delle graduatorie, nonché i criteri di priorità tra le iniziative per le diverse tipologie di investimenti di cui all'art. 4, comma 2.

6. La concessione degli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato è, in ogni caso, subordinata alla positiva valutazione economico-finanziaria circa il merito creditizio del beneficiario da parte di Finaosta S.p.A..

7. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici esclusivamente se riferiti:

a) a differenti costi ammissibili;

b) agli stessi costi ammissibili, qualora il cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.


8. Non sono ammissibili richieste relative a iniziative il cui avvio dei lavori sia avvenuto prima della presentazione della domanda. Le attività finalizzate alle indagini e progettazioni non costituiscono avvio dei lavori.

9. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7.

Controlli ed erogazione

1. Al fine di verificare i termini e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, la struttura competente effettua controlli per verificare la completezza e regolarità della documentazione di spesa. I controlli sono effettuati, anche a campione, con facoltà di accesso alle sedi delle imprese interessate, per verificare l'effettiva esecuzione delle opere o la conformità all'intervento autorizzato.



2. L'erogazione degli aiuti è comunque subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

3. L'erogazione degli aiuti non è, in ogni caso, effettuata a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 8.

Vincoli e divieti

1. Le opere e i beni finanziati non possono essere alienati, ceduti o distolti dalla loro destinazione per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di avvio dei lavori o di acquisto del bene:

a) cinque anni per l'acquisto di beni mobili o di veicoli;

b) dieci anni per l'acquisto o per la realizzazione delle opere inerenti a beni immobili o a impianti elettromeccanici.

2. Le iniziative finanziate devono essere ultimate entro il termine previsto dal titolo abilitativo ovvero, qualora non previsto, entro tre anni dalla data di concessione dell'aiuto. Il titolo abilitativo, qualora previsto, deve essere conseguito entro tre anni dalla data di concessione dell'aiuto.

3. La Giunta regionale, su richiesta del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, la deroga ai vincoli e ai divieti di cui al presente articolo, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell'attività alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti o estinguere anticipatamente il capitale residuo dei mutui erogati.

Art. 9.

Revoca

1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge è disposta, anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario:

a) violi i vincoli e i divieti di cui all'art. 8;

b) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;

c) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;

d) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.

2. In caso di revoca dell'aiuto, il beneficiario deve restituire alla Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 4:

a) l'ammontare dell'aiuto percepito sino alla data della revoca, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo ammontare;

b) il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati degli interessi contrattuali previsti tra l'ultima rata emessa e la data di revoca e di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo.

3. La determinazione della percentuale di maggiorazione di cui al comma 2 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione dell'importo da restituire, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al presente articolo comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

Capo IV

FONDO DI ROTAZIONE

Art. 10.

Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione

1. Ai fini della concessione di aiuti agli investimenti sotto forma di mutui a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, è istituito un fondo di rotazione costituito presso Finaosta S.p.A..

2. Il rischio connesso all'erogazione dei mutui a tasso agevolato è a carico del fondo di rotazione.

3. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

a) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) eventuali trasferimenti annuali dal fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A., istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge e della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

d) interessi maturati sulle giacenze del fondo della presente legge e della legge regionale n. 46/1985;

e) recupero delle somme nei casi di revoca dell'aiuto.

4. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.



Art. 11.

Convenzione

1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 10 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con Finaosta S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo.

Art. 12.

Controllo contabile

1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da Finaosta S.p.A., provvede alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo.

Art. 13.

Durata del mutuo

1. La durata massima del mutuo, stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16 in funzione della tipologia di investimento finanziato, può essere ripartita in un periodo:

a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti, nel corso del quale il beneficiario è tenuto a corrispondere gli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 14;

b) di ammortamento, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere rate semestrali posticipate, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'art. 14, e capitale.

Art. 14.

Tasso d'interesse

1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo. Il tasso minimo è stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16.

2. La struttura competente verifica che l'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione del mutuo, non risulti superiore all'intensità massima di aiuto di cui all'art. 5.

Art. 15.

Estinzione anticipata e accollo del mutuo

1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 11.

2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita Finaosta S.p.A..

3. Nel caso in cui il beneficiario, successivamente alla scadenza dei limiti temporali previsti dall'art. 8, comma 1, e prima della conclusione del periodo di ammortamento, alieni, ceda o modifichi la destinazione d'uso dei beni o delle opere finanziate ai sensi della presente legge, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, con particolare riferimento:

a) alle voci di costo considerate ammissibili per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2;

b) alla definizione del metodo di calcolo utilizzato per determinare l'importo massimo dell'aiuto ai sensi dell'art. 5;

c) alla documentazione da allegare alla domanda di aiuto, ai criteri per l'ammissibilità tecnico-economica delle domande e per la formazione delle graduatorie, nonché ai criteri di priorità tra le iniziative;

d) alla documentazione da presentare ai fini dell'erogazione dell'aiuto.

Art. 17.


*Rifinanziamento della legge regionale
18 giugno 2004, n. 8*

1. La spesa per le finalità di cui alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), è autorizzata in euro 2.628.470 per l'anno 2018 e in euro 2.791.204 per il 2019.

Art. 18.

*Servizio di trasporto pubblico sostitutivo
della telecabina Champoluc — Crest*

1. Limitatamente alla stagione estiva 2018, in mancanza del collegamento funiviario per il rifacimento dell'impianto che realizza la linea Champoluc — Crest e al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale (TPL), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i termini del contratto con la Monterosa S.p.A., concessionaria della linea Frachey Alpe Ciarcerio destinata a sostituire il collegamento Champoluc — Crest, e con il Comune di Ayas, per il tratto congiungente l'Alpe Ciarcerio al Crest.



Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, relativamente agli aiuti sotto forma di contributi, è determinato in euro 222.400 per l'anno 2018, in euro 353.600 per l'anno 2019 e in euro 104.326 per l'anno 2020.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 17, relativamente al finanziamento della legge regionale n. 8/2004, è determinato in euro 2.628.470 per l'anno 2018 e in euro 2.791.204 per l'anno 2019.

3. L'onere di cui ai commi 1 e 2 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 nelle seguenti Missioni:

a) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 2.628.470 nel 2018 e per euro 2.791.204 nel 2019;

b) Missione 06 (Politiche giovanili sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 per euro 222.400 nel 2018, euro 353.600 nel 2019 ed euro 104.326 nel 2020.

4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'iscrizione della maggiore entrata, derivante dai riversamenti previsti al comma 5, sul capitolo di nuova istituzione (Riversamento di somme dal fondo di rotazione istituito presso Finaosta S.p.a.) Titolo IV (Entrate in conto capitale) Tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020, di euro 2.850.870 per l'anno 2018, di euro 3.144.804 per l'anno 2019 e di euro 104.326 per l'anno 2020.

5. Finaosta S.p.A. riversa alla Regione nel bilancio regionale la somma di euro 6.100.000, anche in più soluzioni, ad oggi disponibile sul fondo di rotazione regionale istituito presso Finaosta S.p.A., ai sensi della legge regionale n. 46/1985, per:

- a) euro 2.850.870 a valere sull'anno 2018;
- b) euro 3.144.804 a valere sull'anno 2019;
- c) euro 104.326 a valere sull'anno 2020.

6. Per gli anni successivi, l'onere annuo può essere rideterminato con la legge di stabilità regionale.

7. L'onere derivante dall'applicazione del capo IV, relativamente agli aiuti sotto forma di mutuo a tasso agevolato, trova copertura nell'ambito dell'apposito fondo di rotazione costituito presso Finaosta S.p.A. e al suo finanziamento si provvede nei limiti delle disponibilità derivanti dai rientri a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso Finaosta S.p.A., ai sensi della legge regionale n. 46/1985, o con le altre modalità previste dall'art. 10, comma 3.

8. Dall'applicazione dell'art. 18 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.002 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (spese correnti), in quanto gli oneri previsti per il 2018 in euro 18.000 trovano copertura mediante riduzioni di pari importo nell'ambito della medesima Missione e Programma.

9. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 marzo 2018.

VIÉRIN

(Omissis).

18R00262

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2018, n. 13.

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamenti dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 - SO n. 24 - del 4 aprile 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina il diritto allo studio e gli interventi nell'ambito dell'istruzione, all'interno del territorio regionale.



2. La Regione promuove la realizzazione di un sistema scolastico innovativo e in grado di generare processi attivi di apprendimento negli studenti, in grado di sviluppare e maturare competenze atte a favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione sociale in un contesto economico globalizzato e multiculturale.

Art. 2.

Principi e finalità generali

1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralità della persona e valorizza l'autonomia scolastica.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalità:

a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari;

b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attività di efficace orientamento e riorientamento;

c) sostenere il potenziamento dell'offerta educativa, favorendo l'implementazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza, promuovendo la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo di progettualità in dimensione laboratoriale, sostenendo e promuovendo la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;

d) arricchire il plurilinguismo attraverso la valorizzazione delle lingue comunitarie, delle nuove lingue emergenti, l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista e l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano;

e) promuovere la scuola digitale incrementando la dotazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale, per migliorare sia la didattica per la costruzione delle competenze, anche digitali degli studenti, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche;

f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a percorsi educativi individualizzati di alunni con Bisogni educativi speciali, in particolare con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e disturbi dell'apprendimento e di alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;

g) favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socio-economici del territorio, con attenzione alle situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.

3. La Regione e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'art. 3.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:

a) interventi diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni anche per il tramite delle istituzioni scolastiche;

b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni educativi speciali, in particolare con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e con disturbi specifici di apprendimento;

d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche;

e) interventi di orientamento scolastico;

f) interventi a sostegno della scuola digitale;

g) interventi a sostegno delle Sezioni Primavera.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 i comuni attuano i seguenti interventi:

a) fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria;

b) organizzazione delle mense scolastiche;

c) iniziative volte a favorire la frequenza della scuola dell'infanzia;

d) contribuire all'acquisto di materiale didattico, attrezzature didattiche di uso collettivo e al trasporto degli alunni, limitatamente alla parte non coperta dalle misure regionali;

e) pagamento della retta di convitti per alunni con accertate esigenze di carattere economico;

f) servizi di *pre* e *post* accoglienza, nonché attività di doposcuola;

g) trasporto scolastico;


h) servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con disabilità, portatori di Bisogni educativi speciali e in gravi situazioni di disagio;

i) interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa.

Art. 4.

Sistema scolastico regionale

1. Ai fini della presente legge per sistema scolastico regionale si intende l'insieme delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.



TITOLO II
DIRITTO ALLO STUDIO

Capo I

LIBRI IN COMODATO

Art. 5.

Destinatari degli interventi

1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni appartenenti al sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura di libri di testo o altro materiale didattico digitale in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Ammontare dei contributi

1. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere alle istituzioni della scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno della stessa, contributi annuali, in misura annualmente stabilita con deliberazione della Giunta regionale, differenziati per ogni grado di istruzione.

2. Se le risorse disponibili sono inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato con l'applicazione delle misure di cui al comma 1, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.

3. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.

Art. 7.

Domande di contributo

1. Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata sulla base della domanda presentata alla struttura competente dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica statale o paritaria, accompagnata dalla deliberazione del consiglio d'istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione nella scuola del servizio di comodato gratuito dei libri di testo o di altro materiale didattico digitale, nonché dall'indicazione del numero degli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza per la scuola di primo grado e alle classi prima e seconda per la scuola di secondo grado con riferimento all'anno scolastico di presentazione della domanda.

Art. 8.

Regolamento

1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda, a pena di ammissibilità, i termini e le modalità di concessione, di erogazione e di revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.

Capo II

TRASPORTO SCOLASTICO E ACQUISTO LIBRI DI TESTO

Art. 9.

Assegni per il trasporto scolastico e acquisto libri di testo

1. La Regione, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo, non dati in comodato ai sensi del capo I, a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema scolastico regionale.

2. I soggetti istituzionali preposti assicurano servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti.

3. Gli assegni sono erogati dalla Regione, ai nuclei familiari di cui al comma 1, nella misura stabilita tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei stessi.

Art. 10.

Ammontare del contributo

1. Le domande sono presentate alla Regione.

2. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) i termini e le modalità di presentazione della domanda;


b) l'importo forfettario degli assegni di studio differenziato per distanza dalla residenza dello studente; tale importo viene ridotto forfettariamente per i nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito;

c) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

d) le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 3.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:

a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;



b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).

Capo III

ASSEGNI DI STUDIO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PARITARIE

Art. 11.

Destinatari

1. Agli alunni iscritti alle scuole paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale sono concessi assegni di studio nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli alunni residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.

3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.

Art. 12.

Ammontare dei contributi

1. Gli assegni di studio di cui all'art. 11 sono concessi ai soggetti tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.

3. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) il termine e le modalità di presentazione della domanda;

b) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;

c) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

d) le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 1;

e) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).

4. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:

a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;


d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).

Art. 13.

Domande di contributo

1. Le domande per la concessione degli assegni di studio sono presentate alla Regione. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio può essere affidata dalla Regione, mediante apposita convenzione, agli istituti scolastici interessati.

2. I richiedenti gli interventi di cui all'art. 11 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.



Capo IV

ALUNNI PORTATORI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Art. 14.

Interventi a favore degli alunni con disabilità

1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti con disabilità iscritti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, anche mediante l'incremento della dotazione oraria per il sostegno, e in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), la Regione è autorizzata a stipulare uno o più accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi).

2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano le istituzioni scolastiche interessate, le tipologie di intervento attivabili, le spese ammissibili, l'istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.

Art. 15.

Interventi a favore degli alunni portatori di Bisogni educativi speciali

1. Al fine di evitare la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni portatori di Bisogni educativi speciali (BES), frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di interventi educativi appositi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di rinforzo scolastico da parte di docenti con competenze specifiche. Tali iniziative sono sostenute dalla Regione attraverso una specifica voce di finanziamento all'interno degli interventi di cui al titolo III, capo II della presente legge.

Capo V

CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Art. 16.

Destinatari e oggetto degli interventi

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti i comuni e loro consorzi, enti, associazioni, istituzioni e cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:

- a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
- b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;
- c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
- d) opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;
- e) spese generali di funzionamento della scuola.

4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di cui al comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.

Art. 17.

Ammontare del contributo

1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
- b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'art. 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.


Art. 18.

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso.

2. La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) le domande relative all'art. 16, comma 3, lettere a), b), e), devono essere corredate di una relazione dell'attività svolta che indichi il numero delle sezioni funzionanti, il numero dei minori iscritti alla data della domanda e il programma educativo;
- b) le domande relative all'art. 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;
- c) le domande relative all'art. 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.



Art. 19.

Concessione e rendicontazione

1. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'art. 18.

2. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

Capo VI

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI

Art. 20.

Destinatari e oggetto dell'intervento

1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da associazioni che le affiliano, la Regione è autorizzata a concedere alle associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.

2. I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le associazioni, e nella restante misura dell'85 per cento, in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna associazione.

Art. 21.

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- a) preventivo di spesa;
- b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.

Art. 22.

Concessione e rendicontazione

1. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'art. 21.

2. È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:

- a) la relazione delle attività svolte;
- b) la documentazione analitica delle spese sostenute;
- c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.

Capo VII

ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI

Art. 23.

Destinatari

1. La Regione è autorizzata a concedere agli istituti scolastici paritari della Regione appartenenti al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.

2. Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico in corso e non sono inoltre concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall'anno scolastico in corso hanno subito la chiusura o la perdita della parità.

3. Con specifico accordo da stipularsi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia sono definite le modalità e i tempi di fornitura dei dati necessari per il riparto.

Art. 24.

Importo

1. Le anticipazioni di cassa di cui all'art. 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.


2. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche.

3. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'art. 25. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo regolamento regionale.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.

5. In caso di assegnazione dei fondi statali alle scuole senza trasferimento alla Regione, le anticipazioni devono essere restituite nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'art. 25. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, l'amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.

6. Alle anticipazioni di cui al comma 3 non si applica la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



Art. 25.

Regolamento

1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 23 e 24.

Capo VIII

ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 26.

Assicurazione scolastica

1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni, la Regione interviene con il pagamento di una polizza assicurativa rivolta a tutti gli istituti del sistema scolastico regionale e al Collegio del Mondo Unito.

Art. 27.

Promozione dell'attività sportiva nella scuola

1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e con gli enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in scienze motorie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al comma 2.

Art. 28.

Orientamento educativo

1. La Regione promuove l'orientamento educativo attraverso le iniziative e le strutture attivate all'interno del sistema dell'orientamento, previste dagli articoli 8 e 9 dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), relativa all'apprendimento permanente.

2. Attraverso tali strutture e l'insieme dei servizi integrati svolti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la Regione eroga pertanto attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro.

Art. 29.

Inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati

1. Per gli alunni presenti sul territorio regionale la Regione promuove l'inserimento presso le istituzioni scolastiche, attraverso le disposizioni appositamente contemplate dall'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), e le risorse a tale scopo messe a disposizione nei rispettivi programmi annuali per l'immigrazione.

2. Tali misure promuovono l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. Si favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e vengono attivate iniziative scolastiche di carattere interculturale.

Art. 30.


Alternanza scuola-lavoro

1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di alternanza scuola-lavoro e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti, nonché ogni altra iniziativa utile in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici ed educativi.

Art. 31.

Promozione delle Consulte provinciali degli studenti

1. Considerato il ruolo di rappresentanza e di promozione dell'attività di istruzione e formazione che le Consulte provinciali degli studenti svolgono nel territorio regionale, visto il loro compito di ottimizzazione del dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, di implementazione del rapporto con gli enti locali, la Regione assicura un dialogo costante con le Consulte provinciali sulle tematiche relative al diritto allo studio ed è autorizzata a concedere un contributo annuo a favore del Coordina-



mento regionale delle Consulte provinciali degli studenti del Friuli-Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), per il sostegno delle attività istituzionali e di progettualità a favore degli studenti.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio competente in materia di politiche giovanili, corredata del preventivo di spesa.

3. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio di ogni anno.

4. Il contributo è erogato a favore dell'istituto scolastico tesoriere individuato in sede di presentazione della domanda di cui al comma 2.

Art. 32.

Promozione della dimensione europea dell'istruzione

1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli-Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti partecipati dalla Regione, l'amministrazione regionale può avvalersi di istituzioni scolastiche e formative beneficiarie di contribuzione regionale, previa stipula di apposita convenzione. Sono ammesse spese direttamente sostenute dalla Regione per l'organizzazione di incontri di studio e attività di consulenza, finalizzati all'elaborazione e progettazione operativa delle iniziative da realizzare in materia di sviluppo e riqualificazione dell'offerta di servizi al sistema scolastico.

2. La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine.

TITOLO III

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Capo I

OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI DIDATTICI

Art. 33.

Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa

1. La Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base di protocolli di intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, il Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi.

3. Il Piano intende favorire un'offerta formativa ricca e articolata per gli studenti e, valorizzando la autonomia scolastica, definisce le tipologie di interventi, le linee di azione e le aree tematiche per lo sviluppo della integrazione, della inclusione, dell'uguaglianza, delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto locale e nel contesto europeo. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per le diverse tipologie di intervento.

4. Le tipologie di intervento previste nel Piano di cui al comma 2 sono:

a) interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e l'integrazione di queste ultime con i soggetti del territorio, ivi compresi quelli riguardanti la promozione dello studio delle lingue straniere comunitarie;


b) progetti speciali;

c) interventi per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;

d) Sezioni Primavera;

e) scuola digitale;

f) sostegno al tempo pieno e tempo prolungato delle scuole.



*Capo II*INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 34.

Destinatari e oggetto degli interventi

1. La Regione è autorizzata a concedere alle scuole statali e paritarie della Regione appartenente al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, contributi annuali a sostegno degli interventi previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche medesime e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'art. 33.

2. L'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa di cui al comma 1, comprende anche appositi contributi per sostenere progetti specifici degli istituti scolastici finalizzati al potenziamento dello studio e dell'apprendimento delle lingue straniere comunitarie e alla formazione e aggiornamento dei docenti.

3. Sono esclusi dalla partecipazione i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in quanto destinatari del finanziamento previsto dall'art. 7, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

Art. 35.

Regolamento

1. Con regolamento regionale, sono definiti i termini, gli obiettivi, le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione dell'intervento di cui al presente capo.

Capo III

PROGETTI SPECIALI

Art. 36.

Destinatari e oggetto degli interventi

1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli-Venezia Giulia, la Regione è autorizzata a erogare appositi contributi per sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa, l'organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realtà sociale ed economica del territorio.

2. Sono destinatari dei contributi i seguenti soggetti:

a) istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) enti locali o organismi pubblici e privati senza fine di lucro, solo se in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro; il rapporto di collaborazione deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche o delle sedi operative, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Capo IV

LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE STORICHE

Art. 37.

Interventi

1. Gli interventi di promozione delle culture e delle lingue minoritarie, slovena, friulana e tedesca sono attuati nell'ambito del Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'art. 34, nonché mediante il sostegno finanziario alle attività specifiche di cui al titolo IV della presente legge, di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e alla legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia).

Capo V

SEZIONI PRIMAVERA


Art. 38.

Sezioni Primavera

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi annuali a favore delle sezioni sperimentali, denominate «Sezioni Primavera», disciplinate dall'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi.

2. Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni di cui al comma 1.

3. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



Capo VI

PIANO REGIONALE SCUOLA DIGITALE

Art. 39.

Programma regionale per la scuola digitale

1. L'amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge n. 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Piano nazionale scuola digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle le scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze.

2. La Giunta regionale approva, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:

a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;

b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;

c) interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia);

d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;

e) interventi relativi alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi nelle istituzioni scolastiche regionali;

f) iniziative attuate dalle società partecipate della Regione.

Art. 40.

Accordi e protocolli di intesa

1. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui all'art. 39, comma 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione.

2. Al fine di coordinare gli interventi regionali compresi nel Programma di cui all'art. 39, comma 2, con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD), l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con l'Ufficio scola-

stico regionale del Friuli-Venezia Giulia, con altri enti pubblici e con le società partecipate della Regione. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione.

Capo VII

APERTURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE

Art. 41.

Tempo pieno e tempo prolungato

1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti una fruizione più ampia delle attività didattiche e un maggiore sviluppo delle competenze, la Regione, sostiene il tempo pieno e prolungato promosso dalle scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti al sistema scolastico regionale, con priorità delle scuole situate in area montana.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti i comuni sede di istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado che realizzano tempo pieno e tempo prolungato.

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento scolastico, laboratori di rinforzo linguistico, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.

Art. 42.

Tavolo regionale per il tempo pieno


1. Per le finalità di cui all'art. 41 è istituito il Tavolo regionale per il tempo pieno con i compiti di valorizzare il modello organizzativo del tempo pieno negli istituti comprensivi della regione, di rafforzare la rete degli istituti che lo realizzano, e di monitorare aspetti qualitativi e quantitativi della esperienza. Il Tavolo è presieduto dall'assessore competente in materia di istruzione e dai rappresentanti dei comuni che usufruiscono dei contributi previsti dallo stesso art. 41.

Art. 43.

Ammontare del contributo

1. Il riparto dei contributi viene effettuato sulla base del numero degli alunni iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'intero territorio regionale che alla data di presentazione della domanda realizzano tempo pieno o prolungato.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre una riserva, non superiore al 25 per cento dello stanziamento di cui al comma 1, per ulteriori interventi nelle scuole montane. La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente ai comuni ricadenti in area montana.



Art. 44.

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.

Art. 45.

Concessione e rendicontazione

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'art. 44.

2. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

TITOLO IV

TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

Capo I

INIZIATIVE PER GLI ALUNNI

Art. 46.

Destinatari e oggetto degli interventi

1. La Regione sostiene interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria lingua madre agli appartenenti alla minoranza slovena mediante la concessione di contributi fino all'intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, con lingua di insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati dei genitori, operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati, per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti.

Art. 47.

Interventi ammissibili

1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti effettivamente coinvolti nelle singole iniziative, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 65 per cento delle risorse complessivamente disponibili.

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purché direttamente riferibili alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 46:

- a) consulenze e collaborazioni del personale esterno;
- b) affitto di locali; noleggio di mezzi di trasporto, strumenti, attrezzature e materiali;
- c) acquisto di pubblicazioni e materiale didattico, anche in formato digitale, destinato alla fruizione collettiva; acquisto di materiale di facile consumo;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

Art. 48.

Presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo recante in allegato la descrizione dell'iniziativa proposta e il preventivo delle spese previste.

Capo II

CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 49.

Destinatari e oggetto degli interventi

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena per le attività degli organi collegiali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti nell'ambito delle scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modultistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati.

2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui al comma 1 alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole che operano prevalentemente in lingua slovena.

Art. 50.


Criteri di riparto

1. Il riparto dei contributi è determinato nelle seguenti modalità:

a) una quota pari al 74 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso;

b) una quota pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;

c) una quota pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell'Ufficio scolastico regionale.



2. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera *b*), non presentino domanda, la quota loro spettante è attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, lettera *a*).

3. I contributi di cui al comma 1, lettera *a*), possono essere concessi nel limite massimo del 90 per cento del relativo preventivo di spesa; i contributi di cui al comma 1, lettera *b*), possono essere concessi nel limite massimo del 70 per cento del relativo preventivo di spesa; il contributo di cui al comma 1, lettera *c*), può essere concesso fino al 100 per cento del relativo preventivo di spesa.

Art. 51.

Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi

1. I destinatari presentano alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle spese previste per le finalità di cui al presente capo.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Regione procede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'art. 50.

3. I contributi possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede all'impegno e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi.

Art. 52.

Rendicontazione

1. È fatto obbligo ai soggetti destinatari dell'intervento regionale di presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con il contributo ricevuto, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato erogato.

2. La mancata presentazione dei documenti suindicati comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme erogate.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Capo I

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

Interventi a favore degli istituti scolastici in reggenza

1. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'amministrazione regionale è autorizzata

a disporre in favore degli istituti scolastici interventi allo scopo di addivenire a una temporanea soluzione, con riferimento alla grave carenza negli istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia di dirigenti scolastici rispetto ai posti disponibili.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a consentire l'utilizzo di personale docente della medesima classe di concorso del docente vicario del dirigente scolastico per lo svolgimento in supplenza per l'anno scolastico 2018-2019 delle ore di didattica in classe, ovvero a finanziare attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza del dirigente scolastico riferite al medesimo anno scolastico.

3. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono presentate, da parte degli istituti scolastici in reggenza del Friuli-Venezia Giulia, alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio 2019, per l'anno scolastico 2018-2019, e il 31 gennaio 2020, per l'anno scolastico 2019-2020, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 1. I contributi non possono essere utilizzati per pagare ore aggiuntive al docente vicario del dirigente scolastico.

4. Le risorse per gli interventi di cui al comma 1 sono concesse agli istituti scolastici in reggenza del Friuli-Venezia Giulia in misura proporzionale alla complessità dell'istituto calcolata per il 50 per cento dal numero degli alunni iscritti e per il 50 per cento dal numero di punti di erogazione del servizio.

Art. 54.

Norme transitorie

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.


Art. 55.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 5, in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.800.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità previste dall'art. 9 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Per le finalità previste dall'art. 11, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e



2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 8.200.000 euro, suddivisi in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

5. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

7. Per le finalità previste dall'art. 16 è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

8. Per le finalità previste dall'art. 20 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 5.300.000 euro suddivisi in ragione di 2.650.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

10. Per le finalità previste dagli articoli 23 e 24 è autorizzata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 3.600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede con le entrate, di pari importo, previste dall'art. 24 accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti a breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.

12. Per le finalità previste dall'art. 26 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

13. Per le finalità previste dall'art. 28 è autorizzata la spesa complessiva di 32.000 euro suddivisa in ragione di 16.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 632.000 euro suddivisi in ragione di 316.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

15. Per le finalità previste dall'art. 27, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.


16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

17. Per le finalità previste dall'art. 31 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

19. Per le finalità previste dall'art. 32, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

20. Per le finalità previste dall'art. 33, comma 1 e comma 4, lettera *a*), in combinato disposto con l'art. 34, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4



(Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

21. Per le finalità previste dall'art. 36, in combinato disposto con l'art. 33, comma 4, lettera *b*), è autorizzata la spesa complessiva di 1.560.000 euro suddivisa in ragione di 780.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

22. Per le finalità previste dall'art. 37, in combinato disposto con l'art. 33, comma 4, lettera *c*), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

23. Per le finalità previste dall'art. 38, in combinato disposto con l'art. 33, comma 4, lettera *d*), è autorizzata la spesa complessiva di 1.570.000 euro suddivisa in ragione di 580.000 euro per l'anno 2019 e di 990.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

24. Agli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 7.510.000 euro, suddivisi in ragione di 3.550.000 euro per l'anno 2019 e di 3.960.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

25. Per le finalità previste dall'art. 39, in combinato disposto con l'art. 33, comma 4, lettera *e*), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

26. All'onere complessivo di 300.000 euro derivanti dal comma 25 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante storno di complessivi 235.000 euro suddivisi in ragione di 120.000 euro per l'anno 2019 e 115.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

b) mediante storno di complessivi 65.000 euro suddivisi in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 35.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

27. Per le finalità previste dall'art. 40 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

28. All'onere derivante dal comma 27 si provvede mediante storno di pari importo, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

29. Per le finalità previste dall'art. 41, in combinato disposto con l'art. 33, comma 4, lettera *f*), è autorizzata la spesa complessiva di 515.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019 e 315.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

30. Agli oneri derivanti dal comma 29, si provvede come segue:

a) per 200.000 per l'anno 2019 e 215.000 euro per l'anno 2020 mediante storno a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;


b) per 100.000 per l'anno 2020 mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

31. Per le finalità previste dall'art. 46, in combinato disposto con l'art. 47, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro suddivisa in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

32. Agli oneri derivanti dal comma 31 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 110.000 euro suddivisi in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

33. Per le finalità previste dall'art. 49 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

34. Agli oneri derivanti dal comma 33 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 50.000 euro suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019



e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

35. Per le finalità previste dall'art. 53 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per l'anno 2019 e di 180.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

36. Agli oneri derivanti dal comma 35 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

Art. 56.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

b) gli articoli da 1 a 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione);

c) la legge regionale 1° dicembre 1986, n. 52 (Interventi straordinari in materia di diritto allo studio per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85);

d) l'art. 7, commi da 1 a 9, commi da 13 a 15, commi da 18 a 21 e comma 11, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

e) l'art. 7, commi da 1 a 6 e commi da 26 a 29, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

f) l'art. 7, commi da 11 a 15 e commi 17 e 18, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016);

g) l'art. 5, commi da 1 a 1-bis, e commi da 2 a 6, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

h) l'art. 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004);

i) l'art. 5, commi 3, 4 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

j) l'art. 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

k) l'art. 4, commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

l) l'art. 8, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);

m) l'art. 7, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

n) l'art. 16, commi 47, 47-bis, 47-quinquies, 48, 48-quinquies e 50, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

o) l'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (Disposizioni in materia di istruzione e cultura);

p) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

q) l'art. 6, comma 82, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

r) l'art. 14, comma 3 e comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

s) l'art. 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali);

t) l'art. 6, commi 1, lettere *a)* e *b)*, 2, 3, 26, 27, 92 e 93, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

u) la legge regionale 12 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio);

v) l'art. 4, commi da 44 a 46 e da 49 a 52, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

w) l'art. 7, commi 3, 4 e commi da 8 a 11, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);

x) l'art. 8, commi da 1 a 5 e 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

y) l'art. 8, commi 9 e 10, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

z) l'art. 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

aa) gli articoli 9, commi da 1 a 7 e comma 12, 11, comma 8, lettera *h)*, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);


bb) l'art. 6, comma 1, lettera *c)* e comma 2, l'art. 7, comma 1, lettera *a)* e comma 2, e i commi da 6 a 6-ter e da 7 a 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

cc) gli articoli 313 e 314 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

dd) l'art. 7, commi 10, 15, 49 e 65, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

ee) l'art. 2, commi da 5 a 8, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);

ff) gli articoli 10, 16 e 19 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle province in materia di vigilanza ambientale, fore-



stale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);

gg) gli articoli da 1 a 3, gli articoli da 5 a 5-*bis*, e gli articoli da 6 a 9, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);

hh) l'art. 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8);

ii) l'art. 4 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);

jj) l'art. 6, comma 12, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

kk) l'art. 63 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

ll) l'art. 8 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);

mm) l'art. 6, commi da 1 a 9, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, correzionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

nn) l'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);

oo) l'art. 41, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);

pp) la legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);

qq) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);

rr) gli articoli da 1 a 7, gli articoli 7-*bis* e 7-*ter*, e articoli da 8 a 10, della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);

ss) la legge regionale 7 novembre 1986, n. 47 (Integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, concernente contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);

tt) la legge regionale 1° giugno 1987, n. 17 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);

uu) l'art. 113 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

vv) l'art. 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

ww) l'art. 18, comma 5, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);

xx) l'art. 53 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali n. 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e n. 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale n. 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);

yy) l'art. 187 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

zz) gli articoli 6, comma 30, lettera *f*), 7, commi da 1 a 3 e da 6 a 7, 15, commi da 1 a 4-*bis* e commi 5 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

aaa) l'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport);

bbb) l'art. 7, commi 3, 4, 90 e 91, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

ccc) l'art. 13 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);

ddd) l'art. 8, commi da 11 a 15, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

eee) l'art. 7, commi da 8 a 13, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

fff) l'art. 7, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);


ggg) l'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

hhh) l'art. 6 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);

iii) l'art. 8, commi 37 e 38, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

jjj) gli articoli da 1 a 6-*bis* e da 7 a 8 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole);

kkk) l'art. 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);



lll) l'art. 62 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995);

mmm) l'art. 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia);

nnn) la legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia);

ooo) l'art. 8, commi da 4 a 7, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

ppp) l'art. 8, commi 22 e 23, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

Art. 57.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 30 marzo 2018

BOLZONELLO

(*Omissis*).

18R00202

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2018, n. 14.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 - SO n. 24 - del 4 aprile 2018*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività produttive

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, di cui all'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività

economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), al fine di realizzare, anche mediante il coinvolgimento di soggetti del sistema regionale deputati all'attuazione di politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea e a supporto dell'Agenzia investimenti FVG di cui all'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le misure per l'attrazione degli investimenti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale n. 3/2015, nell'ottica degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti da Europa 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con ulteriori risorse le spese per la realizzazione di lavori edili previsti nelle domande presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres (regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 3/2015), utilmente inserite nella relativa graduatoria approvata nell'anno 2017.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di cooperative sociali Leonardo - Società Cooperativa Sociale Onlus di Pordenone un contributo a sollievo degli oneri relativi a un'iniziativa progettuale di sviluppo e rafforzamento delle cooperative consorziate finalizzata all'introduzione servizi innovativi per la fidelizzazione della clientela e l'espansione del bacino di utenti sul mercato territoriale di riferimento.

6. La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del quadro economico dell'iniziativa da realizzare, nonché di una scheda ricognitiva degli indicatori di risultato proposti, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il contributo è concesso, in osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e



di diritto di accesso), a copertura delle spese sostenute dal Consorzio nei centottanta giorni precedenti alla presentazione della domanda di contributo e fino al 31 dicembre 2018 in relazione ai costi salariali, nonché alle prestazioni di assistenza tecnica specialistica e di sviluppo, gestione, manutenzione di strumenti informatici, direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa.

8. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

9. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande favorevolmente istruite e ritenute ammissibili al contributo ma non finanziate nell'anno 2017 per indisponibilità di somme, per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna site nel Comune di Sappada, presentate ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge della Regione Veneto 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto), inserite nelle graduatorie approvate, rispettivamente con decreto del direttore della Direzione turismo della Regione Veneto n. 145 del 31 agosto 2017 (Bando regionale per la concessione di contributi alle imprese in regime di «aiuto *de minimis*» per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 11/2013. DGR n. 1659 del 21 ottobre 2016. Approvazione esiti istruttorie per l'erogazione dei contributi), e con decreto del direttore della Direzione turismo della Regione Veneto n. 146 del 31 agosto 2017 (bando regionale per la concessione di contributi, in regime di aiuti compatibili con il mercato interno, per interventi di sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese ricettive in aree di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 11/2013. DGR n. 1660 del 21 ottobre 2016), quando le domande che le precedono in graduatoria costituiscono oggetto di finanziamento da parte della Regione Veneto nell'esercizio 2018; a tali procedimenti contributivi si applicano le disposizioni legislative e regolamentari della Regione Veneto.

11. Per le finalità di cui al comma 10 i beneficiari presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini e con le modalità fissati nel decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente le graduatorie approvate nell'anno 2017 relativamente alla concessione dei contributi di cui all'art. 14, comma 2, lettera *b*), e comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali risultate finanziabili sulla base delle rispettive domande già presentate.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.


15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi bancaria di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in conformità all'art. 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).

16. Le domande per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 2, comma 83, della legge regionale n. 14/2016. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari, le risorse di cui al comma 15 sono ripartite applicando i parametri regolamentari di proporzionalità con riferimento alle garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2016, nel caso in cui l'esercizio contabile del Confido assegnatario corrisponda all'anno solare, ovvero alla data del 30 giugno 2017, nel caso in cui l'esercizio contabile non coincida con l'anno solare.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento, nei limiti di cui al comma 20, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito dell'agglomerato industriale di San Vito al Tagliamento, il clima per le imprese, ammodernando e sviluppando la base industriale, favorendo l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi formativi e l'evoluzione delle modalità produttive.

19. Il finanziamento di cui al comma 18 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastrut-



tura, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

20. Il finanziamento di cui al comma 18 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 18 non supera comunque l'importo di 2.750.000 euro.

21. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 18 non è dedicata ai sensi dell'art. 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

22. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale n. 14/2002. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

23. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 2.750.000 euro suddivisa in ragione di 1.350.000 euro per l'anno 2018, e di 1.400.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana un finanziamento, nei limiti di cui al comma 26, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito dell'agglomerato industriale di pertinenza, il clima per le imprese, ammodernando e sviluppando la base industriale, favorendo l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi formativi e l'evoluzione delle modalità produttive.

25. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Ser-

vizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

26. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 187/1, di data 26 giugno 2014, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 24, non supera comunque l'importo di 1.800.000 euro e non può essere superiore all'80 per cento della spesa ammissibile.


27. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 24 non è dedicata ai sensi dell'art. 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale n. 14/2002. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

30. All'art. 10 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-*duodecies* dopo le parole «del patrimonio che eventualmente residui» sono aggiunte le seguenti: «al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana»;



b) dopo il comma 5-terdecies è aggiunto il seguente:

«5-quaterdecies. Qualora alla data del 30 giugno 2018 la gestione liquidatoria non sia definitivamente chiusa, i rapporti attivi e passivi del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), nonché i beni patrimoniali disponibili di cui al comma 5-duodecies, transitano in apposita gestione a contabilità separata presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana tale da garantire la distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività sino alla definizione delle residue attività liquidatorie. La gestione separata di cui al presente comma è amministrata, sotto la vigilanza della Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del soppresso EZIT. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla gestione separata il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana si avvale di proprio personale i cui oneri sono a carico della gestione liquidatoria. Alla chiusura della gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 5-duodecies.»

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle misure nazionali previste a favore delle imprese industriali localizzate nella regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi di sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008), e al decreto ministeriale 8 novembre 2016 (Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo).

32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

33. Al fine della valorizzazione in chiave turistica delle infrastrutture sportive site nelle località sciistiche del Comune di Sappada, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della società Gestioni turismo Sappada S.r.l. (Gts) per la complessiva attività di manutenzione straordinaria degli impianti di risalita da essa gestiti e situati nel comune medesimo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

34. Per le finalità di cui al comma 33 la società Gestioni turismo Sappada S.r.l. (Gts) presenta domanda, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.

36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

37. Al fine di sostenere la competitività e l'ammodernamento delle microimprese, piccole e medie imprese del settore lattiero caseario, del trattamento igienico e della conservazione del latte, la Regione è autorizzata ad assegnare alle imprese medesime, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, contributi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per le seguenti iniziative:

a) l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica;

b) l'acquisto di hardware e software e licenze d'uso, funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a).

38. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.


39. Dopo il comma 38-bis dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:

«38-ter. Per le finalità previste dal comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziare per l'anno 2018 per finanziare prioritariamente i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2017, n. 146 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 bis della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015)), riferita all'annualità 2017, mediante scorrimento della graduatoria, con esclusione dei soggetti già parzialmente finanziati.»

40. Alle finalità previste dal comma 38-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2014, come inserito dal comma 39, si provvede a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

41. Dopo la lettera j), del comma 3, dell'art. 72-bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunta la seguente:

«j-bis) contributi a favore dei birrifici artigianali di cui all'art. 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli-Venezia Giulia).»



42. Per le finalità di cui all'art. 72-bis, comma 3, lettera j)-bis della legge regionale n. 12/2002, come aggiunta dal comma 41, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo secondo le finalità di cui all'art. 39 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

44. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

46. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «un contributo per l'acquisto e la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature» sono sostituite dalle seguenti: «contributi per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature».

47. La domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 14/2016, come modificato dal comma 46, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 14/2016, come modificato dal comma 46, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, le iniziative proposte da cooperative sociali agricole ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 14, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e non ammesse a finanziamento in base alle graduatorie approvate nell'anno

2017 in quanto riferibili all'attività svolta dalla cooperativa proponente nel settore agricolo, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. in ordine a criteri e modalità di concessione del contributo e determinazione dell'importo di spesa ammissibile, sulla base delle rispettive domande già presentate relativamente alle iniziative stesse.

50. Le cooperative sociali agricole destinatarie del finanziamento di cui al comma 49 presentano richiesta di concessione del contributo nell'esercizio 2018, confermando l'iniziativa già proposta nell'anno 2017 per le finalità dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.


52. Al fine di agevolare i processi di aggregazione tra società di gestione degli alberghi diffusi attivi sul territorio regionale, di cui all'art. 22 della legge regionale n. 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in deroga alle disposizioni di cui all'art. 32-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), le società di gestione che conferiscono i propri immobili ad altra società di gestione nella misura minima di venti posti letto e per almeno due anni decorrenti dal conferimento, non sono tenute al rispetto del vincolo di destinazione di cui alla norma citata, limitatamente ai contributi dalle stesse percepiti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Cividale del Friuli, per la realizzazione della manifestazione organizzata in occasione della consegna del «Premio di Fedeltà alla Montagna» in programma il 26 e 27 agosto 2018 in Comune di Faedis.

54. Il finanziamento è concesso, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 a titolo di «de minimis» per un importo di 20.000 euro e pari al 100 per cento della spesa prevista, Iva compresa.

55. Per accedere al finanziamento l'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Cividale del Friuli, presenta al Servizio coordinamento politiche per la montagna apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, nonché il preventivo dettagliato della spesa da sostenere. La rendicontazione della spesa, da presentarsi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2018, è disposta ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

56. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dell'istanza.



57. La domanda è presentata inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

58. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 20.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

59. Al fine di contribuire allo sviluppo dell'attrattività turistica del territorio di Bordano e dell'UTI del Gemonese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale del Gemonese un contributo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per partecipare alla realizzazione di una pista di atterraggio con annessi servizi, in vista dei campionati mondiali di deltaplano 2019 e delle relative gare di qualificazione.

60. Per le finalità di cui al comma 59 l'Unione territoriale intercomunale del Gemonese presenta domanda, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa, comprensiva del quadro economico e di un cronoprogramma, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

61. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 59 sono fissati i termini di esecuzione dell'iniziativa, le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

62. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

63. Al fine di assicurare un soccorso tempestivo sul territorio lignanese durante la stagione estiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere idoneo finanziamento al Comune di Lignano a copertura degli oneri allo stesso derivanti dalla stipula di convenzione con i Vigili del fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distacco stagionale dei Vigili del Fuoco nella località medesima.

64. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

65. Al fine di assicurare un soccorso tempestivo sul territorio gradese durante la stagione estiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere idoneo finanziamento al Comune di Grado a copertura degli oneri allo stesso derivanti dalla stipula di convenzione con i Vigili

del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distacco stagionale dei Vigili del Fuoco nella località medesima.

66. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

67. Al fine di consentire la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori dei servizi medesimi in conformità ai principi generali di turismo accessibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, all'Ente Friulano Assistenza Fondazione (E.F.A.), con sede in Udine, per l'erogazione del servizio dialisi presso il C.A.L. ALLE VELE situato nel Villaggio Turistico Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro.


68. La domanda di contributo di cui al comma 67 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2018 per le finalità di cui all'art. 100, comma 1, lettere a), b), c) e g) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), per il finanziamento delle domande di contributo presentate e ammissibili a finanziamento per le medesime finalità nell'esercizio 2017 e non finanziate, in base alle relative graduatorie approvate nell'anno medesimo, per mancanza di risorse disponibili.

71. Le funzioni amministrative concernenti il finanziamento di cui al comma 70 sono esercitate, ai sensi dell'art. 84-bis della legge regionale n. 29/2005, dal CATT FVG che provvede alla concessione degli incentivi nel rispetto delle modalità di cui all'art. 102-bis della legge regionale n. 29/2005 e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria.

72. Alle finalità di cui al comma 70 si provvede a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.



73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un finanziamento straordinario per l'anno 2018 per la manutenzione straordinaria e urgente dell'area di accesso al deposito comunale e al prospiciente muro di sostegno.

74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

75. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

76. Per le finalità previste dal comma 73 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per l'anno 2018 per la manutenzione di alcuni tratti stradali interessati dal Giro d'Italia.

78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

79. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

80. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio un contributo straordinario per l'anno 2018 per la riasfaltatura di alcuni tratti della viabilità di accesso alla pieve di San Pietro.

82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

83. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

84. Per le finalità previste dal comma 81 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sotto un contributo straordinario «*de minimis*» per l'esecuzione di piccoli interventi manutentivi di ripristino e messa in funzione dell'unico impianto di distribuzione di carburanti presente nel territorio.

86. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 85 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi necessari.

87. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

88. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per l'arredo della Baita Winkel, concessa dalla Regione in comodato d'uso al comune per fini istituzionali.


90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione di spesa e del quadro economico.

91. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

92. Per le finalità previste dal comma 89 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per l'anno 2018 per la realizzazione di parcheggi nella frazione di Illegio.

94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data



di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

95. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa di 134.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese investimenti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato «Luincis Val di Gorto» con sede in Ovaro un contributo straordinario «*de minimis*» per l'anno 2018 per il completamento e l'arredo della sede sociale.

98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

99. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

100. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Esco Montagna S.r.l. un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota per l'essiccamento e successiva valorizzazione delle produzioni foraggiere di montagna derivanti dal recupero di terreni incolti previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), utilizzando la risorsa calore prodotta dall'impianto biomassa di Arta Terme.

102. Il contributo di cui al comma 101 è concesso a seguito della presentazione della relativa domanda al Servizio coordinamento politiche per la montagna da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

103. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e

del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano X un contributo straordinario di 30.000 euro per la realizzazione della manifestazione «Festa della Musica».

105. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 104 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

106. Per le finalità di cui al comma 104 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

107. Il contributo previsto dall'art. 2, comma 48, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), in favore dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e Dolomiti Friulane è confermato a condizione che la documentazione prevista dall'art. 2, comma 49, della medesima legge sia presentata all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 45.000 euro alla società cooperativa «Vetrina del territorio» con sede in Taipana a sollievo di oneri pregressi per l'attività di promozione turistica svolta.

109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

110. La società cooperativa «Vetrina del territorio» delibera entro il 31 dicembre 2018 lo scioglimento della società con la chiusura di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui risulta titolare.

111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Planinska Družina Benecije un contributo straordinario di 10.000 euro finalizzato alla copertura delle spese necessarie per la gestione delle iniziative presso il Dom na Matajuri di proprietà della Planinska Družina Benecije.



113. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 112 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

114. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

115. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia un contributo straordinario di 100.000 euro finalizzato alla copertura di spese straordinarie dei soggetti affiliati.

116. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 115 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

117. Per le finalità di cui al comma 115 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

118. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire l'ulteriore implementazione del progetto denominato «SissiPay» di cui all'art. 2, comma 133, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), anche mediante attività di investimento, è autorizzata a concedere un contributo straordinario aggiuntivo di 100.000 euro al comitato promotore del progetto ovvero all'ente realizzatore.

119. La domanda di contributo di cui al comma 118, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del medesimo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

120. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

Art. 2.

Risorse agricole e forestali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle organizzazioni e alle associazioni aventi sede in regione un sostegno per le spese riconducibili ad attività sindacali e di rappresentanza finalizzate al conseguimento dei propri scopi istituzionali di interesse agricolo oppure per finalità di assistenza e di sviluppo della cooperazione agricola.

2. Le domande per la concessione del sostegno di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e sono corredate di:

a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo nella versione vigente, qualora non siano già stati presentati al Servizio competente;

b) dichiarazione attestante il numero delle imprese agricole aderenti, distinguendo fra quelle con produzione lorda vendibile, di seguito PLV, superiore a 20.000 euro e quelle con PLV inferiore o uguale a 20.000 euro; per PLV si intende il volume d'affari determinato a fini I.V.A.;

c) relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 1 per l'anno in corso, con relativo preventivo di spesa;


d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa alla assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4 per cento.

3. Il sostegno di cui al comma 1 è concesso con decreto del direttore del Servizio competente, entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura corrispondente al preventivo presentato da ciascun richiedente. L'importo concesso non può, comunque, essere superiore a quello che viene calcolato ripartendo le risorse disponibili fra i beneficiari in applicazione dei seguenti criteri:

a) la quota corrispondente all'80 per cento delle risorse è assegnata alle organizzazioni e la quota corrispondente al 20 per cento è assegnata alle associazioni. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda per una delle due categorie, le risorse sono interamente assegnate all'altra categoria;

b) nell'ambito di ciascuna quota assegnata ai sensi della lettera a), l'80 per cento delle risorse è suddiviso tra i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con PLV annua superiore a 20.000 euro e il restante 20 per cento è suddiviso tra i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con PLV uguale o inferiore a 20.000 euro.

4. I beneficiari presentano, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del sostegno, la documentazione prevista dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e il bilancio consuntivo, dal quale risulti il sostegno concesso.



5. Il sostegno viene erogato nel limite delle spese rendicontate e, comunque, entro il limite di importo calcolato in applicazione dei seguenti criteri:

a) qualora nel bilancio consuntivo non sia presente alcun utile di esercizio, l'importo erogabile corrisponde a quanto concesso;

b) qualora nel bilancio consuntivo sia presente un utile di esercizio inferiore al sostegno concesso, l'importo erogabile viene determinato detraendo dal sostegno concesso l'utile di esercizio;

c) qualora nel bilancio consuntivo sia presente un utile di esercizio uguale o superiore al sostegno concesso, non può essere erogato alcun importo e il provvedimento di concessione è revocato.

6. La legge regionale 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), è abrogata. La legge regionale n. 56/1978 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle domande presentate nel 2017.

7. In sede di prima applicazione, le domande per il sostegno di cui al comma 1 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il decreto di concessione di cui al comma 3 è adottato entro i successivi novanta giorni. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 56/1978 rimangono valide e sono adeguate a cura del proponente ai requisiti previsti dai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

9. Per sostenere la produzione delle birre derivanti da materie prime coltivate in regione l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a identificare le più idonee combinazioni tra luppoli e orzi, ai fini della caratterizzazione delle birre.

10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. L 193.

11. La domanda per il contributo di cui al comma 9 è presentata, entro il termine del 15 ottobre 2018, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del progetto di ricerca, del preventivo dettagliato delle

spese e dell'eventuale richiesta di anticipo del contributo. Il progetto descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative tempistiche, mettendo in evidenza il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014.

12. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Qualora sia stata presentata la relativa richiesta, contestualmente alla concessione, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento.

13. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

14. Al fine di incrementare le risorse a disposizione delle imprese con sede in Regione a valere sulla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno del vino di cui al regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire finanziamenti integrativi all'Organismo pagatore riconosciuto nel rispetto dei seguenti criteri:


a) il trasferimento avviene solo nel caso in cui la dotazione finanziaria del bando non sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili;

b) il trasferimento avviene nella misura di 250.000 euro o, in caso di ulteriore assegnazione di risorse alla Regione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura inferiore, determinata in base all'entità della medesima ulteriore assegnazione.

15. I finanziamenti integrativi di cui al comma 14 sono finalizzati a erogare gli aiuti previsti dalla misura investimenti, secondo le procedure stabilite dai decreti ministeriali attuativi della misura e dall'Organismo pagatore:

a) a microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, come definite dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. L 193, con esclusione delle imprese in difficoltà come definite dal paragrafo 14 del medesimo articolo e delle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

b) nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 relativo all'effetto di incentivazione, dall'art. 8 relativo al cumulo di aiuti e dall'art. 17



relativo agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

16. Il regime di aiuti di cui al comma 14 si applica dal ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2020.

17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

18. Al fine di consentire il potenziamento dei siti vocati allo sviluppo dell'acquacoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento per l'esecuzione del campionamento dei sedimenti e di indagini geotecniche da effettuarsi nelle valli da pesca di proprietà comunale.

19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è erogato in via anticipata nella misura dell'80 per cento previa istanza del Comune. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

21. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), dopo le parole «del Fondo medesimo» sono aggiunte le seguenti: «e assume la denominazione di «Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR» in conformità a quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821, della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati».

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Doc delle Venezie un contributo per:

a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

b) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito al Pinot grigio prodotto nell'ambito della nuova denominazione di origine.

23. Il contributo di cui al comma 22 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 702/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, dall'art. 24 che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.

24. Le iniziative di cui al comma 22, lettere *a*) e *b*), sono destinate alle imprese vitivinicole che rientrano nella definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, a esclusione di quelle che rientrano nella definizione di «imprese in difficoltà» di cui all'art. 2, paragrafo 14, del regolamento medesimo.

25. Le iniziative di cui al comma 22, lettere *a*) e *b*), sono accessibili sia alle imprese aderenti al Consorzio, sia alle imprese non aderenti al medesimo, nel qual caso la partecipazione alle iniziative non è subordinata all'adesione al Consorzio e la compartecipazione delle imprese alle spese amministrative del Consorzio è limitata ai costi inerenti alle azioni promozionali.

26. La domanda per il contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative programmate e del preventivo di spesa.


27. Sono riconosciuti costi ammissibili quelli previsti dall'art. 24, paragrafi 4 e 5, lettera *a*), del regolamento (UE) n. 702/2014.

28. Il contributo di cui al comma 22 è concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

29. Il contributo di cui al comma 22 non può essere cumulato con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo «*de minimis*» in relazione agli stessi costi ammissibili.

30. Il contributo di cui al comma 22 è erogato in via anticipata ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, previa richiesta formale del Consorzio, previa presentazione di adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa e previa presentazione di dichiarazione attestante l'assenza di ordini di recupero di un aiuto illegittimo e dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea a carico del Consorzio o delle imprese interessate.

31. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.



32. Al fine di consentire il miglioramento delle condizioni dell'«Impianto per la trasformazione, tipizzazione e commercializzazione Vini di Cormons (GO)», trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cantina produttori Cormons società cooperativa agricola, locatrice dell'Impianto, un contributo di 35.000 euro per interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, in conformità a quanto previsto dal contratto di locazione stipulato con ERSA ai sensi dell'art. 2, comma 20 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

36. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 35.000 euro per il 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

37. Al fine di garantire l'emanazione del bando relativo al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in tempo utile a realizzare gli impianti in un periodo compatibile con la fisiologia della vite, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare il bando di cui al decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione) nelle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse finanziarie comunitarie previste per la campagna 2018-2019, utilizzando fondi integrativi regionali e nel rispetto del Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023.

38. Se l'assegnazione delle risorse finanziarie dell'Unione europea avviene prima dell'approvazione della graduatoria ed è sufficiente per tutte le domande ammesse, i fondi integrativi regionali di cui al comma 37 non vengono utilizzati.

39. I contributi finanziati con i fondi integrativi regionali di cui al comma 37 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

41. All'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'amministratore del Fondo o suo delegato adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed avvalendosi del supporto della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.


1-bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto anche conto della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo, richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi FEASR.

1-ter. Il mandato ad amministrare conferito al gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.»

42. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare espletamento delle funzioni e lo svolgimento delle attività del Fondo relative all'utilizzo dei fondi FEASR e disciplinate dall'accordo di finanziamento di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), nelle more della nomina dell'amministratore ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis della legge regionale n. 80/1982 come modificato dal comma 41, la competenza all'adozione dei provvedimenti esecutivi dell'attività gestionale del Fondo permane in capo al soggetto che ha sottoscritto l'accordo di finanziamento.

43. La Regione, al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole, supporta le imprese con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata di prodotti di qualità, in particolare per le coltivazioni di patata.

44. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di patata, dovute a condizioni climatiche sfavorevoli e alla particolare presenza di organismi nocivi alla coltivazione della patata verificatesi ad inizio estate 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un aiuto alle imprese di cui al comma 43 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre



2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

45. La domanda di aiuto di cui al comma 44 è presentata entro il 30 maggio 2018 alla Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzia, dal punto di vista contabile oltre che previsionale per l'esercizio finanziario in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'azienda istante nei tre esercizi finanziari precedenti.

46. L'aiuto concesso non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda e comunque non può essere superiore a 200.000 euro, fatte salve le eventuali riduzioni disposte in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013.

47. La domanda di liquidazione è presentata entro il 15 ottobre 2018 ed è corredata dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 44.

48. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

49. Al fine di incentivare l'autoproduzione di sementi e la selezione evolutiva da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla produzione biologica, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) svolge, anche in collaborazione con gli agricoltori biologici e le loro associazioni, attività di informazione e di divulgazione nonché di controllo fitosanitario sul ciclo produttivo delle sementi autoprodotte.

50. Le attività di cui al comma 49 sono realizzate con oneri a carico del bilancio di ERSA.

51. Al fine di favorire il mantenimento di un habitat idoneo per la conservazione della fauna ittica e lo sviluppo di condizioni adeguate alle esigenze della pesca in ambiente marino e lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale con sede in Sgonico (TS) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio preventivo sulla diffusione della specie alloctona «Noce di Mare» (*Mnemiopsis leidyi*).

52. Il contributo di cui al comma 51 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

53. La domanda di contributo di cui al comma 52 e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata nella misura massima del 70 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

54. Il contributo di cui al comma 51 è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente nel quale sono fissati i termini di esecuzione dello studio e le modalità di rendicontazione del contributo secondo la disciplina della legge regionale n. 7/2000.

55. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 51 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.


56. Ai procedimenti relativi all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e ai veicoli, derivanti da eventi occorsi o constatati fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e) e 39, comma 1, lettera a-bis) della legge regionale n. 6/2008), continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali vigenti alla data medesima, fatta salva la percentuale per l'indennizzo dei danni che viene stabilita nella misura massima dell'80 per cento in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

57. Alle finalità di cui al comma 56 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di delimitazione dei confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica con tabelle perimetrali ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

59. Per la posa in opera dei manufatti di cui al comma 58, il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali è autorizzato ad impiegare il personale operaio di cui all'art. 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

60. Per l'acquisizione dei manufatti di cui al comma 58, è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.



61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura isontina un contributo straordinario per la realizzazione, in Comune di San Pier d'Isonzo su beni del demanio regionale, di locali adibiti a centro operativo per il personale di campagna e per il ricovero di mezzi e attrezzi funzionali alla gestione degli impianti irrigui e delle opere di bonifica e all'attività istituzionale consortile.

62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 e la contestuale richiesta di liquidazione del 100 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

63. Il contributo di cui al comma 61 è concesso e liquidato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario presenta la documentazione autorizzativa della struttura regionale competente in materia di demanio e rendiconta la spesa, con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, entro sei anni dalla concessione del contributo, salvo proroga disposta con decreto del Direttore del Servizio competente per motivate circostanze.

64. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 61 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

Art. 3.

Tutela dell'ambiente e energia

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sotto un contributo per la realizzazione di analisi idrologiche e idrauliche nell'area della Valtramontina finalizzate alla verifica dell'attualità della classificazione di pericolosità idrogeologica.

2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 17.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

5. Al fine di preservare le condizioni di naturalità del Lago di Doberdò l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio di bonifica Pianura Isontina per la realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione del sistema idrico del lago e dell'ecosistema connesso.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 86.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

7. Dopo il comma 30 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è inserito il seguente:

«30-bis. I contributi di cui al comma 30 sono, altresì, concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate.».

8. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 30-bis, della legge regionale n. 25/2016, come inserito dal comma 7, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni soci di Isontina Ambiente S.r.l., un contributo per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalla società, necessari a evitare il verificarsi di rischi ambientali e derivanti dal protrarsi della gestione della discarica denominata «Pecol dei Lupi» nelle more della chiusura della discarica stessa.


10. La domanda di contributo di cui al comma 9, corredata di una relazione descrittiva dei maggiori oneri imputati al singolo Comune, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, dal Comune interessato entro il 30 aprile di ciascun anno.

11. Il contributo di cui al comma 9 è ripartito tra i Comuni richiedenti, nei limiti delle risorse disponibili, in proporzione agli oneri effettivamente imputati ai singoli Comuni da Isontina Ambiente S.r.l.

12. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 9 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

13. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui al comma 10 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per l'anno 2018 e 500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma



n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, un contributo per la promozione di progetti finalizzati alla diffusione dell'uso dei pannolini lavabili per bambini, consistenti in attività di divulgazione e di formazione, nonché nell'acquisto di kit di pannolini lavabili da distribuire mediante prestito con pagamento di cauzione.

16. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

18. In attuazione del piano regionale amianto di cui all'art. 16 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio culturale del Monfalconese con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), un contributo per la valorizzazione, la conservazione e la diffusione pubblica dell'informazione in materia di amianto.

19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 18 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

22. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi alle imprese per l'acquisto di autoveicoli, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), a gas naturale liquefatto (LNG), elettrica (Full Electric) o ibrida (diesel + elettrico).

23. Con regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ammontare massimo dei singoli contributi di cui al comma 22, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

24. Con il medesimo regolamento di cui al comma 23 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 22 e delle risorse, destinate alle Camere di commercio, per lo svolgimento dell'attività.

25. I contributi di cui al comma 22 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo dell'acquisto.

26. I contributi di cui al comma 22 sono concessi a titolo di aiuto «*de minimis*» nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

27. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

28. Per le finalità di cui al comma 22, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 24 rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 14.400 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.


29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un finanziamento per la realizzazione del secondo lotto funzionale del progetto dei lavori di costruzione della variante aerea del tracciato della linea elettrica da 132 KV Manzano-Cividale del Friuli, interferente con il Piano attuativo comunale zona omogenea D2.

30. La domanda di contributo di cui al comma 29, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio energia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 29 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.

32. Il contributo di cui al comma 29 è rendicontato ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

33. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti ener-



tiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di San Dorligo della Valle per la valutazione delle possibili azioni di contenimento delle molestie olfattive legate all'attività di deposito di oli minerali presente sul territorio comunale.

35. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 34, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 34 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

Art. 4.

Infrastrutture e trasporti, assetto del territorio ed edilizia

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e l'utilizzo del trasporto pubblico locale e di contribuire al potenziamento dell'attrattività turistica e al rilancio economico del territorio di Pontebba e dell'UTI del Canal del Ferro-Val Canale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'UTI del Canal del Ferro-Val Canale per la realizzazione del Centro di interscambio modale regionale (CIMR) di II livello di Pontebba, nonché per la realizzazione di opere di riqualificazione e arredo urbano connesse o limitrofe alle attrezzature di interscambio afferenti al CIMR, da realizzarsi nello stesso Comune di Pontebba.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di uno studio di fattibilità, comprensivo anche del quadro economico e di un cronoprogramma dell'opera, quest'ultimo descrittivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e di avanzamento finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

4. Al comma 16 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), la parola «nel» è sostituita dalle seguenti: «e della viabilità di collegamento a servizio del».

5. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 34/2015, come modificato dal comma 4, in relazione alla realizzazione delle opere della viabilità di collegamento, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 1.350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Filippo Renati un contributo straordinario pari all'80 per cento della spesa ammissibile per i lavori di recupero del fabbricato «ex teatrino» da destinare a centro di aggregazione, rivolto ai residenti nel convitto e alla comunità locale, quale completamento del Campus Renati.

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

8. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Santuario di Santa Maria di Barbana un contributo straordinario per lavori di riqualificazione del Santuario.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.



12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 250.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Prefettura di Trieste un contributo straordinario per lavori di adeguamento di immobili, al fine di una riorganizzazione logistica degli uffici e del miglioramento di servizi offerti dalla Questura di Trieste.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

16. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale n. 7 giugno 1976, n. 17), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Reana del Roiale per l'acquisto e la ristrutturazione funzionale di un immobile da destinare a sezione museale e centro di aggregazione.

17. La domanda è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

18. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

19. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 29, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), nel rispetto

delle norme sui bilanci armonizzati, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con riferimento alla partita 2012/620/3102/0, a disporre la conversione del contributo ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali). Il contributo di cui al periodo che precede è pagato attraverso il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico - edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), cui le risorse sono trasferite entro il 31 dicembre 2018.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 104.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

21. All'art. 5 della legge regionale n. 45/2017 sono apportate le seguenti modifiche:


a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il recupero di aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di incarichi di progettazione relativa all'esecuzione di tali opere o di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati al recupero, ove già individuato.»;

b) al comma 9 dopo le parole «importo massimo» è inserita la parola «annuo».

22. Alle finalità di cui all'art. 5, comma 8, della legge regionale n. 45/2017, come sostituito dal comma 21, lettera a), si provvede a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

23. In relazione all'intervenuto trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nelle more dell'approvazione del regolamento regionale finalizzato a definire le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle relative risorse, e al fine della celere realizzazione di opere volte a favorire la mobilità sostenibile e l'utilizzo del trasporto pubblico locale e di contribuire al potenziamento dell'attrattività turistica ed economica del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni di Cervignano del Friuli, Palmanova e Maniago, rispettivamente per 487.972,50 euro, per 550.000 euro e per 1.200.000 euro, da utilizzarsi per la realizzazione o per il completamento dei Centri



di interscambio modale regionale (CIMR) individuati dal Piano regionale del trasporto pubblico regionale e locale (PRTPL), anche integrativi alle risorse già stanziata a favore della realizzazione di tali infrastrutture.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di uno studio di fattibilità, comprensivo anche del quadro economico e di un cronoprogramma dell'opera, quest'ultimo descrittivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e di avanzamento finanziario. Lo studio di fattibilità comprende altresì l'evidenza della coerenza dell'intervento proposto con le indicazioni del PRTPL. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25. Alle finalità di cui al comma 23 si provvede per complessivi 2.237.972,50 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Grande un contributo straordinario per l'acquisizione e il completamento dei lavori di recupero dell'ex chiesa di San Michele Arcangelo a Vendoglio, bene vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché per il ripristino e il consolidamento del muro perimetrale, gravemente danneggiato, che ha funzioni di contenimento del terrapieno su cui sorge il fabbricato, al fine di favorire la fruizione dell'immobile come info-point turistico di livello regionale, posto nell'intersezione dei tracciati della Ciclovia Alpe Adria e dell'Ippovia Valle del Cormor, nonché per finalità culturali, espositive e concertistiche.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del quadro economico della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzona un contributo straordinario per i lavori di sistemazione e ampliamento del parcheggio a servizio del centro storico e di consolidamento della relativa cinta muraria.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del quadro economico della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

32. Al fine di completare il collegamento delle ciclovie Alpe Adria e Adriatica (FVG 1 e FVG 2 della Rete delle ciclovie di interesse Regionale-ReCIR) con la ciclovia Parenzana Eurovelo 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione di un lotto funzionale dell'«Itinerario ciclabile di collegamento tra il Porto di Muggia e la ciclovia Parenzana Eurovelo 8».

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.


34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sutrio un contributo straordinario per la messa in sicurezza e ristrutturazione di un immobile pericolante in via San Nicolò.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

37. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 35 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.

38. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione



della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 200.000 euro al Comune di San Pietro al Natissone per la realizzazione di opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla sistemazione delle recinzioni e alla migliore fruibilità delle pertinenze esterne dell'istituto comprensivo bilingue «Pavel Petričič» di San Pietro al Natissone.

40. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di San Pietro al Natissone presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica la domanda corredata del quadro economico, della relazione e del cronoprogramma.

41. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 39 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.

42. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario di 200.000 euro per interventi di straordinaria manutenzione della copertura sullo stabile denominato «Monte di Pietà» di proprietà del comune medesimo.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma dei pagamenti.

45. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 43 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

47. Al fine di valorizzare il patrimonio edilizio di strutture destinate ai giovani, in raccordo con le comunità locali, consentendo il completamento di progetti di investimento già beneficiari di contributi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla Pro Loco Blessano di Basiliano un contributo straordinario di 150.000 euro per il completamento dell'intervento di ristrutturazione complessiva della sala ex asilo;

b) alla parrocchia di Santa Maria Maggiore di Crodreipo un contributo straordinario di 120.000 euro per manutenzioni urgenti anche su intonaci pericolanti, adeguamento accessibilità edifici alle norme per disabili;

c) all'Associazione Tarcetta di Pulfero un contributo straordinario di 60.000 euro per lavori di recupero del fabbricato sito nella frazione di Tarcetta di Pulfero «ex latteria» già utilizzato quale centro di aggregazione;

d) alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Roveredo in Piano un contributo straordinario di 170.000 euro per l'ampliamento dell'edificio destinato a opere parrocchiali in località Chiarandin - Tramonti di Sotto.

48. Al fine di valorizzare il patrimonio edilizio di strutture polifunzionali destinate ai giovani e alle fasce deboli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Arci - Territoriale di Udine un contributo straordinario di 150.000 euro per un intervento di ristrutturazione complessiva dell'immobile di via Val d'Aupa 2, a Udine, per l'indifferibile messa in sicurezza e ottenimento dell'agibilità.

49. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 47 e 48 sono presentate al Servizio edilizia scolastica e universitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione descrittiva degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma dei pagamenti.


50. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui ai commi 47 e 48 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.

51. Per le finalità previste dal comma 47, lettera a), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

52. Per le finalità previste dal comma 47, lettera b), è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

53. Per le finalità previste dal comma 47, lettera c), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

54. Per le finalità previste dal comma 47, lettera d), è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento, per 20.000 euro, alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1, e per 150.000 euro, alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.



55. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

56. Il Comune di Tricesimo è autorizzato a utilizzare le economie di spesa conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento ai sensi dell'art. 4, commi da 2 a 9, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e oggetto del decreto n. 5487/TERINF del 16 novembre 2016, per l'acquisto di beni immobili funzionali alla realizzazione di interventi indifferibili di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità.

57. Per le finalità previste al comma 56 è concesso al Comune di Tricesimo, a integrazione delle economie ottenute, un contributo di 190.000 euro per sostenere gli oneri connessi alla messa in sicurezza e sistemazione della viabilità.

58. Ai fini di cui ai commi 56 e 57 il Comune di Tricesimo presenta apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di perizia di stima del valore degli immobili. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di conferma e concessione dei contributi, fissa le condizioni di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, per 105.000 euro con riferimento alle corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1, e per 85.000 euro con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

Art. 5.

Interventi per lo sviluppo turistico economico e infrastrutturale dell'area montana regionale.

1. La Regione sostiene azioni e interventi con finalità di valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico dell'area montana regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica nei territori montani della regione mediante la messa in sicurezza degli impianti presenti nei poli sciistici.

3. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 2 sono individuati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valo-

rizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba finalizzato alla predisposizione, anche sulla base delle analisi già a disposizione dell'ente, di uno studio di fattibilità e alla realizzazione degli interventi conseguenti allo stesso per lo sviluppo integrato della relativa vallata. Lo studio di fattibilità comprensivo della valorizzazione economica degli interventi individuati e di un cronoprogramma di attuazione degli stessi, deve essere presentato alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio entro il 30 settembre 2018.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 11.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1, per l'anno 2018, e di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2, per l'anno 2019.

7. Per le finalità di cui al comma 1 e a seguito della revoca della dichiarazione di pubblico interesse all'attuazione del project financing relativo alla realizzazione e gestione di un sistema di impianti di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo-Nassfeld, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito al Comune di Pontebba gli immobili appartenenti al patrimonio regionale interessati dal project financing e riportati nella scheda patrimoniale n. 330. Dalla scheda patrimoniale n. 330 vengono scorporate le particelle con qualità «acque», che restano in proprietà dell'Amministrazione regionale.


8. Il trasferimento dei beni di cui al comma 7 avviene con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di patrimonio, che costituisce, unitamente al verbale di consegna, titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti di proprietà dei beni trasferiti.

9. Il Comune cessionario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso afferenti agli immobili trasferiti ai sensi del comma 7 per l'intera durata del contratto.

10. I beni immobili e mobili di proprietà regionale destinati a finalità istituzionali insistenti sui beni trasferiti ai sensi del comma 7 rimangono in disponibilità dell'Amministrazione regionale a titolo gratuito. Il Comune cessionario garantisce all'Amministrazione regionale l'accesso ai beni immobili e mobili.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per i lavori di demolizione, comprensivi di bonifica e smaltimento dei materiali, delle caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla



data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del quadro economico della spesa prevista per ciascun intervento. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste/Српска православна црквена општина у Трсту, per la gestione dello sportello informativo per la Comunità serbo-ortodossa/Информативна канцеларија за српску православну заједницу, costituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 3 (Istituzione nella città di Trieste dello Sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), e disciplinato in base alla Convenzione sottoscritta, in data 5 febbraio 2015, tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, la Prefettura di Trieste, il Consolato generale di Serbia a Trieste e la Comunità religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51, e successive modifiche.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

7. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo sia di completare progetti di investimento che hanno già beneficiato di contributi regionali sia di evitare il degrado di alcuni edifici di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste un contributo integrativo di 100.000 euro per il completamento della realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione della Basilica di San Silvestro in Trieste nonché di restauro degli affreschi della Basilica medesima;

b) all'ente proprietario del Cimitero Greco Ortodosso di Trieste un contributo biennale integrativo di 600.000 euro complessivi per la realizzazione di lavori di irrigidimento del muro di contenimento a valle, restauro dei monumenti funebri e rifacimento del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.


8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 7 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 settembre 2018, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

9. I contributi di cui al comma 7 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

10. In deroga a quanto disposto dall'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi di cui al comma 7 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 8 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.

11. Per le finalità previste dal comma 7, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

12. Per le finalità previste dal comma 7, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma



n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

13. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi finalizzati al riutilizzo del «Palazzo delle manifestazioni Palamostre» come spazio per l'innovazione artistica.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico in cui vengano evidenziate la determinazione delle spese tecniche nonché la quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.

15. Il contributo di cui al comma 13 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

16. Ai fini della rendicontazione del contributo di cui al comma 13, il Comune di Udine presenta una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

17. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

18. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario a sostegno degli oneri per l'adeguamento e per le attività finalizzate al riutilizzo di Villa Galvani-Galleria Pizzinato come spazio destinato al «Palazzo del fumetto».

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico.

20. Il contributo di cui al comma 18 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

21. Ai fini della rendicontazione del contributo di cui al comma 18, il Comune di Pordenone presenta una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

22. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

23. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria in Silvis di Sesto al Reghena un contributo straordinario per il restauro degli affreschi dell'Abbazia di Sesto al Reghena.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.


25. Il contributo di cui al comma 23 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.

26. La concessione del contributo di cui al comma 23 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 24 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato; per l'erogazione del contributo medesimo si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.

27. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

28. I commi 121 e 122 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono sostituiti dai seguenti:

«121. Al fine del riconoscimento ai soggetti già beneficiari di finanziamenti attribuiti dalle province, la regione è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera, Università della Terza Età di Pordenone, Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons, Università della Terza Età del Sanvitese, Università della Terza Età dello Spilimberghese, Università della Terza e delle Liberetà di Fiume Veneto, un finanziamento straordinario per il sostegno delle loro attività.



122. Il finanziamento di cui al comma 121 è ripartito nella seguente misura e per gli importi seguenti:

- a) Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera: 4.271 euro;
- b) Università della Terza Età di Pordenone: 14.189 euro;
- c) Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons: 5.968 euro;
- d) Università della Terza Età del Sanvitese: 9.739 euro;
- e) Università della Terza Età dello Spilimberghese: 3.845 euro;
- f) Università della Terza e delle Libere di Fiume Veneto: 1.988 euro.».

29. I soggetti beneficiari di cui all'art. 7, comma 121, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 28, presentano domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del beneficiario.

30. Per le finalità previste dall'art. 7, commi 121 e 122, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 28, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

31. I commi da 44 a 46 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/2017 sono abrogati.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire alla costituenda associazione «Centro studi David Maria Turollo», promossa dal Comune di Sedegliano e avente come finalità la realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla figura e l'opera dell'autore, nonché la gestione della sua casa natale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato l'ammontare della quota associativa annuale, nel limite massimo di 20.000 euro.

33. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

34. Al fine di incentivare l'offerta degli impianti natatori comprensoriali nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per gli oneri di progettazione nonché per ricerche e indagini preliminari, finalizzate a lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e ampliamento di impianti natatori, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) Associazione sportiva dilettantistica Gorizia nuovo: 60.000 euro;

- b) Comune di San Vito al Tagliamento: 100.000 euro;

- c) Fondazione Istituto «Mons. Francesco Tomadini» di Udine: 80.000 euro.

35. Per le finalità previste dal comma 34 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un elenco delle singole prestazioni oggetto dell'incentivo economico con relativi importi di massima.

36. Il Servizio competente, con il provvedimento di concessione, dispone il termine entro il quale il beneficiario deve dimostrare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 34.

37. Il contributo di cui al comma 34 viene erogato in un'unica soluzione posticipata a seguito della presentazione della documentazione giustificativa della spesa definita nel decreto di concessione.

38. Per le finalità previste dal comma 34, lettera a), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.


39. Per le finalità previste dal comma 34, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

40. Per le finalità previste dal comma 34, lettera c), è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario per interventi volti ad aumentare la fruizione della pratica del ciclismo.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.



44. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione sviluppata a sostegno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta per l'esercizio 2018 la validità delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo a valere sui bandi approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2031 e n. 2030 del 20 ottobre 2017.

45. Per le finalità previste dal comma 44, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'art. 18 ante, comma 1-bis, della legge regionale n. 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'art. 7, comma 82, della legge regionale n. 45/2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nelle suddette graduatorie mediante scorrimento delle medesime fino a un importo massimo di 125.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e sino a un massimo di 310.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi finanziati a scorrimento devono essere ultimati entro il 30 giugno 2019.

Art. 7.

Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito INPS) i costi per il pagamento delle indennità di cui all'art. 8, commi da 8 a 15, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), in conformità a quanto previsto dalla «Convenzione tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalla Regione».

2. Il riconoscimento dei costi di cui al comma 1 è disposto dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, previa indicazione da parte dell'INPS del numero dei relativi pagamenti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 300 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

4. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza dello sviluppo del settore marittimo per l'economia della Regione, sostiene la realizzazione di interventi formativi di diffusione della cultura del mare e di orientamento al fine di avvicinare le nuove generazioni ai percorsi di istruzione e formazione che conducono alle professioni del mare.

5. Per le finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Maritime Technology Cluster FVG Scarl (Mare FVG) un contributo straordinario a sostegno di una serie di interventi articolati nel corso degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in un'ottica di continuità con le iniziative pilota realizzate da Mare FVG con il supporto della Regione nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 in collegamento con l'iniziativa NAV 2018.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa.

7. È fatto obbligo a Maritime Technology Cluster FVG Scarl di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.


8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo III di Udine a sostegno delle spese sostenute per i docenti impegnati nell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nel corso dell'anno scolastico 2016/2017.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

12. Al fine di promuovere le tematiche della pace, dell'ambiente, dell'istruzione e del rispetto, la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a concedere al CRELP (Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace e per i Diritti Umani), un contributo a sostegno di azioni di coordinamento e di sviluppo di progetti inerenti ai temi della pace e della cooperazione allo sviluppo previste tra gli scopi statutari.



13. La domanda di concessione di cui al comma 12 è presentata alla Direzione regionale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

15. Dopo l'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi). — 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere le tematiche della pace, dell'ambiente, dell'istruzione e del rispetto, istituisce la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.

2. In occasione della Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi, la Regione Friuli-Venezia Giulia promuove idonee iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della pace, della cura dell'ambiente e del rispetto, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione Friuli-Venezia Giulia promuove un coordinamento con le amministrazioni locali per la programmazione di iniziative volte a favorire e promuovere l'esperienza di partecipazione democratica dei bambini e degli adolescenti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione indica il CRELP (Coordinamento Regionale Enti Locali per la pace e per i Diritti Umani) quale ente promotore della Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi.

5. La Regione può concedere al CRELP contributi a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di intese con Unioni Territoriali Intercomunali e Comuni, manifestazioni ed eventi da svolgersi sul territorio regionale durante la Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi.».

16. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 24-bis della legge regionale n. 5/2012, come inserito dal comma 15 è presentata alla Direzione regionale competente in materia di politiche giovanili entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

17. Per le finalità previste dall'art. 24-bis della legge regionale n. 5/2012, come inserito dal comma 15, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il programma regionale «SiConTe. - Sistema di Conciliazione Integrato» - «Progetto Matelda» per l'erogazione dei contributi economici previsti dall'avviso pubblico «SiConTe - Progetto Matelda supporto a soluzioni di conciliazione tra vita lavorativa e impegni genitoriali in favore di donne impegnate in percorsi di uscita da situazioni di violenza - contributi economici - anno 2018».

19. La concessione dei contributi di cui al comma 18 è disposta dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

20. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

Art. 8.

Salute e politiche sociali


1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato «Il Noce» Onlus di Casarsa della Delizia un contributo straordinario di 100.000 euro per interventi urgenti di risanamento, di efficientamento energetico e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione del contributo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per le spese tecniche e di progettazione finalizzate alla realizzazione nel comune di Pordenone di una struttura sperimentale per l'accoglienza di persone con autismo in stato di crisi.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 4 su presentazione della domanda della Fondazione Bambini e Autismo Onlus da inoltrarsi alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione dell'importo di spesa previsto.



6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto di cui all'art. 9, comma 43, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), un contributo straordinario per l'attività di supporto alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali nella predisposizione del programma triennale di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'art. 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), con riferimento al triennio 2019-2021.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

10. A seguito del trasferimento dell'immobile adibito a Centro anziani all'Azienda pubblica di servizi alla persona «Stati Uniti d'America» da parte del Comune di Villa Santina (UD), disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 45/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona «Stati Uniti d'America» con sede legale a Villa Santina (UD), la somma di 1.292.124 euro per l'adeguamento, la straordinaria manutenzione e la ristrutturazione del medesimo immobile, al fine di garantire il sostegno, già stabilito dall'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la realizzazione sul Centro anziani degli interventi di edilizia e impiantistica previsti dall'Amministrazione comunale per la medesima finalità e lo stesso importo.

11. Alle finalità di cui al comma 10 si provvede con le risorse, pari a 1.292.124 euro, già trasferite per il medesimo fine al Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistica - edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), che le riversa al bilancio regionale.

12. Le entrate di cui al comma 11, quantificate in 1.292.124 euro per l'anno 2018, affluiscono sul Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia 40200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione della spe-

sa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 1.292.124 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

14. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio nato o adottato un assegno di importo pari a 1.200 euro annui a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.


15. L'assegno di cui al comma 14 è istituito per un periodo sperimentale con riguardo ai figli nati o adottati negli anni 2018 e 2019 ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

16. Per accedere al beneficio di cui al comma 14 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dalla nascita o dall'adozione, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.

17. Per i figli nati o adottati nell'anno 2018 prima dell'entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma 16 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

18. L'assegno di cui al comma 14 è corrisposto dal Comune o dall'UTI cui è stata presentata la domanda.

19. Per consentire ai Comuni e alle UTI l'avvio delle erogazioni dell'assegno di cui al comma 14 la Regione trasferisce agli stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di acconto un importo pari al 50 per cento delle risorse necessarie a coprire per dodici mesi il fabbisogno per l'intervento in base al numero degli iscritti in anagrafe per nascita nei relativi territori nell'anno 2016. Gli ulteriori trasferimenti saranno effettuati tenuto conto dei dati inseriti dagli enti erogatori nell'applicativo informatico di Carta Famiglia entro le date che saranno stabilite con decreto del direttore del servizio competente.



20. L'assegno di cui al comma 14 è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.

21. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 26.400.000 euro, suddivisa in ragione di 4.800.000 euro per l'anno 2018 e di 10.080.000 euro per l'anno 2019 e 11.520.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1, per gli anni 2018 e 2019 e di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2, per l'anno 2020.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Buon Samaritano di Pordenone, alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus, alla Caritas Diocesana di Gorizia Onlus e all'Associazione Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus, un contributo straordinario per le attività di osservazione, analisi e valutazione riferite alle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, attivate a livello regionale, nazionale e locale, anche mediante l'implementazione della rete di monitoraggio dei fenomeni di povertà composta dai Centri di Ascolto e dai servizi di prossimità promossi sui territori.

23. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 22 presentano domanda alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività preventivate e di un preventivo di spesa di massima. Il contributo complessivo è suddiviso tra i richiedenti per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento sulla base della popolazione residente nel territorio di riferimento di ciascuna Caritas.

24. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ruda un contributo straordinario di 42.000 euro per la realizzazione di un progetto atto a costruire una rete solidale con l'obiettivo di migliorare la vita dei cittadini della comunità.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 42.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

29. L'art. 21 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi*). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h), ed i), contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete rivolti alle persone disabili, con particolare riguardo al sistema di mobilità e accessibilità.

2. Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti gestori presentano apposita istanza alla Direzione regionale competente in materia corredata del programma di attività e del relativo piano finanziario. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.


3. Con regolamento sono definiti gli obiettivi strategici delle iniziative, privilegiando la mobilità anche mediante l'utilizzo di taxi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.».

30. Per le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 41/1996, come sostituito dal comma 29, è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori (ANVOLT) di Trieste un contributo straordinario di 10.000 euro per il perseguimento delle sue attività istituzionali.

32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

33. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Pro-



gramma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso a favore del Comune di Vivaro (PN) con il decreto del Direttore dell'Area Servizi sociali e Integrazione sociosanitaria n. 1083/ASOC del 25 novembre 2013 per interventi diversi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, nonché eventuali interventi necessari di riqualificazione energetica e superamento barriere architettoniche, del Plesso scolastico comunale di Tesis, con annessa palestra e ambulatorio medico, e dei lavori necessari alla riconversione dell'edificio comunale «ex Antiquarium di Tesis» da riadibire a museo archeologico «ex Antiquarium di Tesis».

35. Per le finalità di cui al comma 34 il beneficiario presenta al Servizio regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 31 luglio 2018, la domanda corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), volta a ottenere la definizione del nuovo intervento, la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione dei relativi contributi.

36. In riferimento agli interventi di realizzazione di opere di edilizia sanitaria e di acquisizione di apparecchiature sanitarie di rilevante impatto funzionale ed economico, autorizzati ai sensi dell'art. 5, comma 42, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e non supportati da finanziamenti specifici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale un contributo commisurato all'incidenza annuale degli interventi stessi sulla gestione corrente.

37. Il contributo è richiesto dal rappresentante legale dell'ente che attesta, con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'incidenza annuale degli interventi sulla gestione corrente.

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste un contributo per l'acquisto di una autoemoteca al fine di agevolare la raccolta di sangue nel territorio dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana.

40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.

41. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

Art. 9.

Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per gli oneri derivanti dalla quota associativa dovuta per la partecipazione del Comune al Consorzio universitario.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 420.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Gorizia le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla quota associativa per la partecipazione del Comune medesimo al Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia, per l'importo complessivo di 360.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in ragione di 180.000 euro per l'anno 2018 e 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro per gli anni 2018-2020, suddivisa in ragione di 180.000 euro per l'anno 2018 e 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.



7. Per l'anno 2018, con riferimento alle annualità pregresse concesse e non erogate nel 2016 dalle Province di Pordenone e di Udine ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare l'importo complessivo di 60.040,12 euro, così ripartito:

- a) Comune di Sacile 15.000,04 euro;
- b) Comune di San Vito al Tagliamento 15.000,04 euro;
- c) Comune di Vito D'Asio 15.000,04 euro;
- d) Comune di Villa Santina 12.040 euro;
- e) Comune di Ravaschetto 3.000 euro.

8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 60.040,12 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

9. Per l'anno 2018, ai fini del riequilibrio dei trasferimenti a favore dei Comuni ricadenti in territorio montano come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, classificati in zona «C» e in zona «B» che hanno centri abitati riclassificati in zona «C», con popolazione fino a 800 abitanti e superficie montana fino a 35 chilometri quadrati, l'Amministrazione regionale prevede un'assegnazione straordinaria, pari a complessivi 529.340 euro.

10. L'assegnazione di cui al comma 9 è disposta d'ufficio sulla base della popolazione residente di ciascun Comune, in misura pari a 70 euro pro-capite.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 529.340 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

12. La Regione assegna, per l'anno 2017, a favore dei Comuni individuati nella tabella C, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)), le somme riconosciute dallo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 10 marzo 2017 per l'importo complessivo di 330.006,51 euro. A ciascun Comune individuato nella tabella C spetta, per l'anno 2017, l'importo ivi indicato nella colonna denominata «Importo complessivo da riconoscere per ciascuno degli anni 2012-2016».

13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 330.006,51 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

14. A seguito del conguaglio operato dallo Stato, per l'anno 2015, in relazione all'accantonamento dovuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a favore del bilancio statale, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), la Regione devolve a favore dei comuni individuati nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2016, le somme ivi previste a titolo di contributo ai sensi dell'art. 1, comma 9 bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), con riferimento all'anno 2015, per il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle detrazioni IMU riconosciute per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, per l'importo complessivo pari a 150.000 euro.

15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.


16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI abitazione principale, conseguenti all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, pari a complessivi 222.658.884,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 74.219.628,27 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI per edifici di culto, conseguenti all'art. 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), pari a complessivi 279.102,15 euro per il triennio 2018-2020, di cui 93.034,05 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti delle imposte per le insegne e per il canone di pubblicità, conseguenti all'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), pari a complessivi 5.424.567,03 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.808.189,01 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

19. Le assegnazioni di cui ai commi 16, 17 e 18 sono effettuate in misura proporzionale ai rispettivi riparti statali del 2017 sulla base dei dati forniti dal Ministero competente, nei confronti dei comuni beneficiari ivi indicati.

20. Per le finalità previste dai commi 16, 17 e 18 è destinata la spesa complessiva di 228.362.553,99 euro per il triennio 2018-2020, di cui 76.120.851,33 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo-



cali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D relativa all'art. 11, comma 3.

21. Con la legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2018 sono determinati gli eventuali rimborsi di cui ai commi 16, 17 e 18 spettanti al Comune di Sappada, tenuto conto della situazione differenziata riguardante il comune ai sensi della legislazione statale applicata fino al 2017, nonché sulla base dei dati forniti dai competenti Ministeri anche in relazione alle regolazioni tra Stato, Regioni e Comune in ordine ai gettiti dei tributi locali.

22. In relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 81, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli ultimi dati inviati dal competente Ministero, sono individuate le quote di maggiore e minore gettito IMU 2018 da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.

23. Il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale, ai sensi del comma 22, avviene a valere sul fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2018, e in caso di incapienza mediante versamento diretto da parte dei Comuni alla Regione entro il 10 dicembre 2018.

24. Per le finalità di assicurare ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per l'anno 2018, è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

25. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 24, previste in 3.500.000 euro per l'anno 2018, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.

26. Con la legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2018 sono fissati gli importi, le modalità e le tempistiche per la definizione delle quote di maggiore e minore gettito IMU per gli anni 2019 e 2020, tenuto conto dell'intesa tra Stato e Regione.

27. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 18/2015 e di cui all'art. 10, commi 16 e 17, lettera b), della legge regionale n. 45/2017 è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 11 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 8 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione, per l'esercizio 2019, alla Tabella A relativa

all'art. 11, comma 1, per 1 milione di euro, alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2, per 2 milioni di euro, e, per l'esercizio 2020, con riferimento alla corrispondente variazione alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2, per 8 milioni di euro.

Art. 10.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili.

1. Al fine di perseguire la valorizzazione del proprio patrimonio, anche mediante lo sviluppo di sinergie istituzionali con Amministrazioni statali volte a consentire una migliore distribuzione delle sedi della Polizia stradale di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare appositi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica del compendio regionale denominato «Doidis-Villa ex Rizzani» in Comune di Pagnacco.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

3. Nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare alla collettività la continuità delle funzioni svolte dalla Questura di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi finalizzati alla messa a disposizione o alla cessione a titolo gratuito, nei termini e alle condizioni previste dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), di immobili appartenenti al patrimonio regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi del comma 3, la concessione di un contributo all'Amministrazione statale competente, nel limite massimo di 160.000 euro, finalizzato all'adeguamento funzionale degli immobili stessi.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a prevedere, nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi del comma 3, la concessione di un contributo all'Amministrazione statale competente, nel limite massimo di 15.000 euro, finalizzato alle operazioni connesse al trasferimento degli uffici interessati.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Pro-



gramma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

8. Alla legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 4 è abrogato;

b) al comma 3 dell'art. 6 le parole «Per le finalità di cui all'art. 4» sono soppresse.

9. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di concorrere ad assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso la partecipazione al capitale in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è autorizzata ad acquisire una quota del capitale sociale di Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni, con sede in Padova, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 47.000 euro. La partecipazione non potrà in ogni caso superare il limite previsto dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

10. In caso di modifica dell'oggetto sociale di cui all'art. 2521, terzo comma, numero 3), del codice civile, la Regione recede dalla qualità di socio.

11. Per la finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 47.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (interventi per le famiglie) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

12. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), dopo le parole «dal 1° gennaio 2018» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto documentati in fatture pervenute all'Amministrazione regionale a fronte di prestazioni rese entro il 31 dicembre 2017, i quali rimangono in capo alla Regione».

13. Alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 32/2017, come modificato dal comma 12, e in relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

14. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il debito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo avente ad oggetto il rimborso del capitale anticipato ai sensi dell'art. 14, comma 60-bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al red-

dito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché il pagamento degli interessi accessori, è rimesso nei limiti della somma complessiva di 17 milioni di euro.

15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.


16. Al fine di migliorare la viabilità principale e secondaria di accesso ai fabbricati e ai manufatti in uso, nonché le condizioni funzionali e igienico - sanitarie del patrimonio immobiliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare appositi interventi di nuova costruzione manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica dell'azienda agricola denominata «Tenuta Marianis» in Comune di Palazzolo dello Stella.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1.

18. Ai sensi dell'art. 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dell'art. 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è determinata nella misura del 4 per cento per tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019.

20. In relazione al disposto di cui al comma 18 al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, sono previste minori entrate per complessivi 1.200.000 euro, suddivisi in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'art. 11, comma 2.



Art. 11.

Norme finanziarie

1. In relazione all'accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia per la revisione del protocollo del 29 ottobre 2010 per gli esercizi 2018 e 2019, nello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, sono introdotte le variazioni alle missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

2. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, commi da 817 a 826, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni, programmi e titoli di spesa di cui all'allegata Tabella D.

4. In relazione all'Intesa per lo sviluppo per gli anni 2018-2020 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle missioni, programmi e titoli di spesa di cui all'allegata Tabella E.

5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui all'allegata Tabella F relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

6. Il prospetto di verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica, approvato ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera g), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020), è sostituito dal prospetto di verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'allegata Tabella G.

7. Nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato a) al bilancio di previsione finanziario, approvata ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera h), della legge regionale n. 46/2017, il numero «18.634.134,86» di cui al punto 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 - voce Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - della tabella medesima è sostituito, quale correzione di mero errore materiale, con il numero «18.765.777,36».

8. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 12.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella H.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi di cui all'allegata Tabella C.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle A, B, C, D, E trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle A, B, C, D, E e degli incrementi di entrata previsti dalle tabelle B e D.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 marzo 2018

BOLZONELLO

(Omissis)

18R00200



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 095/Pres.

Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Visto l'art. 5, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», che dispone che, al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilità dei volontari e i compiti ad essi demandati;

Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, che dispone che i volontari siano iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, istituito con regolamento regionale;

Visto il «Regolamento recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)» emanato con proprio decreto 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.;

Considerato che l'art. 9, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 «Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020» ha apportato numerose modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2009;

Atteso che l'art. 9, comma 40, della legge regionale n. 44/2017, prevede che la Regione adegui il regolamento recante norme sui «volontari per la sicurezza», emanato con proprio decreto 12 gennaio 2010, n. 03/Pres., alle disposizioni di cui al comma 39, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

Visto l'art. 10 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, che prevede che la polizia locale sia organizzata esclusivamente in corpi e non più in servizi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 2 marzo 2018 di approvazione in via preliminare, del «Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)»;

Acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali, della seduta del 12 marzo 2018, e della V Commissione consiliare permanente, della seduta del 15 marzo 2018;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 19 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 19 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), disciplina i requisiti e i compiti dei volontari per la sicurezza, in seguito denominati volontari, nonché l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9/2009, i comuni impiegano i volontari per fornire assistenza alla cittadinanza, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.

Capo II

INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2.


Requisiti personali e modalità di selezione

1. I volontari devono essere in possesso dei requisiti personali di cui all'allegato A.

2. Le domande finalizzate all'accesso al volontariato, redatte secondo il modello reso pubblico sul sito internet della Regione, sono presentate al comune presso il quale il volontario intende svolgere l'attività.

3. Le domande contengono:

a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali);



b) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: polizia locale, Forze di polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso, protezione civile e altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali;

c) la dichiarazione di accettazione del presente regolamento;

d) l'autocertificazione del possesso dei requisiti personali di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A, ai sensi dell'art. 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), ovvero la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti fisici e psichici non autocertificabili.

4. Dopo aver effettuato la verifica dei requisiti personali di cui al comma 3, e dopo aver effettuato la formazione necessaria all'attività di volontariato con superamento della prova finale, il Comandante del Corpo di polizia locale trasmette, alla struttura regionale competente in materia di polizia locale, l'elenco dei nominativi da iscrivere nell'elenco regionale, articolato su sezioni comunali.

Art. 3.

Formazione

1. I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 frequentano un corso di formazione organizzato dagli enti locali attraverso gli uffici competenti in materia di polizia locale, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di cui all'allegato A. Il corso si conclude con una prova.

2. I requisiti della formazione dei volontari sono stabiliti nell'allegato B.

3. Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato e nella polizia locale sono esonerati dalla attività formativa e sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui all'art. 2 e all'allegato A.

Art. 4.

Elenco regionale

1. L'elenco regionale per i volontari, di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 9/2009, in seguito denominato elenco, è articolato su sezioni comunali ed è curato dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. La struttura regionale competente in materia di polizia locale iscrive nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici, viene annotato il nominativo di ciascun volontario selezionato e formato. Ogni nominativo è accompagnato da un numero progressivo di iscrizione, attribuito al volontario contestualmente alla registrazione.

4. L'elenco è tenuto costantemente aggiornato, anche al fine di verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti personali e delle capacità operative, nonché l'effettivo svolgimento, da parte dei volontari iscritti, dell'attività ad essi attribuita.

5. La Regione può disporre, in ogni tempo, gli opportuni controlli, anche a campione, per le finalità di cui al comma 4.

6. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Art. 5.

Motivi di cancellazione dall'elenco e di sospensione dell'attività

1. È disposta la cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

a) su richiesta dell'interessato;

b) su richiesta del Comandante del Corpo di polizia locale per:

1) perdita di almeno uno dei requisiti personali e delle capacità operative necessari ai fini dell'iscrizione;

2) violazione o omissione delle disposizioni impartite;

3) tenuta di condotte incompatibili con i compiti di cui agli articoli 8 e 9;

4) ogni altro abuso del titolo;

c) per ogni altro evento che faccia venir meno la possibilità di svolgere l'attività di volontariato.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettera b), devono risultare da specifica contestazione scritta del Comandante del Corpo di polizia locale.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), oppure di infrazioni di lieve entità al presente Regolamento, il Comandante del Corpo di polizia locale dispone la sospensione dall'attività.

Capo III

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6.

Organizzazione operativa

1. L'organizzazione operativa dei servizi di volontariato è curata dal Comandante del Corpo di polizia locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9/2009, sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

2. I volontari operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del Comandante del Corpo di polizia locale, in relazione al tipo di prestazione, alle modalità attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari della stessa. Per ogni specifica attività svolta, può essere individuato l'operatore di polizia locale responsabile del coordinamento.

3. Il Comandante del Corpo di polizia locale, al solo scopo di agevolare lo svolgimento dell'attività, può avvalersi di uno o più volontari coordinatori in possesso di comprovata esperienza nell'ambito delle Forze di polizia statali e locali, delle Forze armate o del volontariato, quali elementi di raccordo organizzativo costante con il Comando del Corpo di polizia locale.


Art. 7.

Piano delle attività

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 9/2009, anche ai fini di documentare quanto previsto dall'art. 6, il Comandante del Corpo di polizia locale predispone, in caso di impiego, il piano giornaliero delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego.

2. Il piano delle attività rappresenta uno strumento di programmazione e di verifica da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti, l'operatore di polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività.

3. Il piano di cui al presente articolo è conservato per almeno un anno.



Art. 8.

Caratteristiche del servizio di volontariato e compiti

1. I volontari operano in supporto al personale di polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di polizia locale. In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività in materia di informazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale, allo scopo di favorire la civile e pacifica convivenza:

a) osservazione in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili;

b) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale all'entrata e all'uscita degli alunni dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;

c) servizio strutturato di accompagnamento di bambini e ragazzi lungo percorsi prestabiliti casa-scuola-casa;

d) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle finalità e dei principi fissati dall'art. 5 della legge regionale 9/2009 e dal presente regolamento.

Art. 9.

Modalità di svolgimento del servizio di volontariato

1. Nello svolgimento di ciascuna attività di cui all'art. 8, il volontario opera una qualificata e tempestiva attività di segnalazione delle problematiche riscontrate, spettando alla polizia locale stessa ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri d'istituto.

2. È vietato al volontario l'esercizio di un potere di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e di contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento. È compito del volontario segnalare tali situazioni al personale di riferimento della polizia locale.

3. Anche se titolari di porto d'armi, i volontari non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

4. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari si impegnano affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, e 4, i volontari:

a) per le attività di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) stazionano presso varchi stradali e attraversamenti pedonali per rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita dalla loro visibilità; prendono posto presso le fermate per favorire il normale svolgersi delle attività di trasporto scolastico; percorrono il territorio, lungo itinerari convenzionalmente predefiniti, per l'accompagnamento casa-scuola-casa degli alunni;

b) per le attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), adempiono ai compiti di puro supporto organizzativo loro assegnati dalla polizia locale.

Art. 10.

Dotazioni e abbigliamento

1. Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini, il comune presso il quale il volontario intende svolgere la propria attività, fornisce a ciascun volontario un tesserino di riconoscimento, come individuato nell'allegato C.

2. A ciascun volontario vengono altresì fornite le dotazioni obbligatorie di cui al punto 1.1., lettere a) e b) dell'allegato C. In aggiunta alle suddette dotazioni di base, possono essere fornite ai volontari le dotazioni facoltative di cui al punto 1.2. dell'allegato C, in relazione a particolari esigenze operative.

3. Qualora i volontari per la sicurezza appartengano altresì ad un'associazione di volontariato, possono indossare, in luogo delle dotazioni obbligatorie previste dall'Allegato C al presente regolamento, l'abbigliamento che identifica l'appartenenza all'associazione di volontariato stessa.

4. I volontari, nell'espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere con sé il tesserino di riconoscimento e ad indossare ed utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite.

5. Tutte le dotazioni di cui al presente articolo devono essere tempestivamente restituite in caso di sospensione o cancellazione, per qualsiasi causa, del volontario dall'elenco di cui all'art. 4.

Art. 11.

Copertura assicurativa

1. I volontari sono coperti, da parte del comune presso il quale svolgono la propria attività di volontariato, da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Disposizione transitoria

1. Restano iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 i volontari già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. (Regolamento recante norme sui «Volontari per la sicurezza», in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Art. 13.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres..

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: BOLZONELLO

18R00268



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 096/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale «Giornata della Polizia locale» ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Visto l'art. 23, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», che dispone che la Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale;

Visto il «Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale «Giornata della polizia locale» ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)» emanato con proprio decreto 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres.;

Visto l'art. 10 della legge regionale 9/2009, ove si prevede che la polizia locale è organizzata esclusivamente in Corpi e non più anche in Servizi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 638 del 19 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 638 del 19 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale «Giornata della polizia locale» ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale «Giornata della polizia locale» ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres..

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 235/2011

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011 n. 0235/Pres. (Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale «Giornata della polizia locale» ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale) è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Presentazione delle candidature

1. I Comuni della Regione, dotati in forma singola o associata di un Corpo di polizia locale conforme alla previsione dell'art. 10 della legge regionale 9/2009, che sono interessati ad ospitare sul proprio territorio la manifestazione, inviano la domanda di candidatura al Servizio regionale competente in materia di polizia locale, di seguito denominato Servizio, entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda di candidatura, corredata da una nota illustrativa recante il programma della manifestazione che preveda il conferimento delle benemeritenze regionali agli operatori di polizia locale, è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 235/2011

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 235/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.


Valutazione delle candidature

1. Il Comitato, nel corso della prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 1, e comunque entro il 31 ottobre, valuta le note illustrative di cui al comma 2, dell'art. 2, individua e propone il Comune che l'anno successivo ospiterà la manifestazione al Direttore centrale della Direzione competente in materia di polizia locale, che dispone in merito con proprio decreto.

2. Il Servizio comunica ai Comuni che si sono candidati ad ospitare la manifestazione, e ai Corpi di polizia locale della Regione, la sede individuata dal Direttore centrale.»

Visto, il Vicepresidente: BOLZONELLO

18R00269



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 097/Pres.

Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICE PRESIDENTE

Visto l'art. 9, comma 57, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economali, la procedura economale della spesa e le competenze dell'economista, per le esigenze della direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto in particolare il paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» del sopra richiamato decreto legislativo, che prevede che il servizio economale di ciascuna amministrazione pubblica venga disciplinato con regolamento di contabilità prevedendone l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza;

Visto il testo del «Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'art. 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 635 di data 19 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 635 di data 19 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'art. 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'art. 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica.

(Omissis).

Capo I
FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.
Finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9, comma 57 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020) le spese economali, le procedure e i limiti per il ricorso alla gestione economale della spesa di cui all'art. 10, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), nonché le competenze dell'economista, per le esigenze della direzione competente in materia di servizi generali e logistica nello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dall'art. 39 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle



strutture organizzative della Presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali), nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza dell'amministrazione regionale, di cui al paragrafo 6.4 dell'*Allegato 4/2* «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria».

Capo II
SPESE ECONOMICHE

Art. 2.
Spese economiche

1. Sono spese economiche quelle necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili e non programmabili o programmate, ovvero a soddisfare le esigenze correnti di non rilevante ammontare, ovvero a garantire la speditezza, la funzionalità, l'efficienza o l'economicità dell'azione amministrativa. Tali spese non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sulla contrattualistica pubblica.

2. Le spese economiche possono essere assunte a carico del bilancio regionale nei limiti degli stanziamenti disposti per ogni esercizio finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio secondo gli indirizzi della destinazione di spesa.

3. Ai fini del presente regolamento sono spese economiche in particolare:

a) le spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati *on-line*;

b) le spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività istituzionale diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) le spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

d) le spese per la piccola manutenzione del patrimonio immobiliare e mobiliare regionale concernenti l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli uffici;

e) le spese per interventi di manutenzione e riparazione urgenti degli automezzi in dotazione all'amministrazione regionale;

f) le spese per fornitura di utenze telefoniche, acqua, energia elettrica e gas;

g) le spese per carburante, lubrificanti e combustibili;

h) le spese per servizi postali e di spedizione compresa modulistica e stampati;

i) le spese per quotidiani, riviste e pubblicazioni di vario genere anche *on-line*;

j) le spese per la divulgazione di bandi di concorso, di gara, avvisi, informazioni od estratti, a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;

k) il materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;

l) le divise, vestiario tecnico, calzature, effetti di corredo, dispositivi di protezione individuale, attrezzature operative e accessori necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed istituzionale comprese armi, munizioni, accessori necessari per la pulizia delle armi e buffetteria;

m) la riparazione e il restauro di beni costituenti il patrimonio artistico regionale;

n) i servizi di trasporto, trasloco, nolo, spedizione, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio, montaggio e smontaggio, ivi compresa l'assunzione in locazione di attrezzature atte a provvedervi;

o) i servizi di consulenza, studio, analisi ed assicurativi;

p) i servizi di pulizia, derattizzazioni, disinfestazioni, smaltimento e rimozione rifiuti, eliminazione scarichi di fogna.

4. Il limite massimo per ciascuna spesa economica di cui al comma 3 è fissato in 6.000,00 euro al netto dell'IVA.

5. Sono comunque spese economiche quelle di importo complessivo non superiore a 1.000,00 euro al netto dell'IVA.

Art. 3.
Procedura per l'acquisizione di beni e servizi per spese economiche

1. L'economista provvede all'acquisizione di beni e servizi per ciascuna tipologia di spesa di cui all'art. 2, comma 3 e 5, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 4, di seguito indicati:

a) direttamente, per importi fino a 1.000,00 euro;

b) su formale e motivata autorizzazione del direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica, per importi superiori ai 1.000,00 euro ed entro i limiti previsti dall'art. 2, comma 4.

2. Fuori dai casi di transazione in contanti, l'acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1, avviene previa nota di commissione all'affidatario.

Capo III
GESTIONE ECONOMICA DELLA SPESA

Art. 4.
Gestione economica della spesa

1. Alla gestione economica della spesa provvede l'economista di cui agli articoli 7 e seguenti.

2. L'economista effettua il pagamento delle spese sulla base di note di addebito, ovvero di altra documentazione giustificativa, e previa acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale, laddove tale attestazione sia richiesta, ai sensi del decreto del Presidente della regione 214/2009.

3. L'economista provvede al pagamento della spesa mediante emissione di ordinativi secondari o mediante il prelievo di buoni nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti.

4. L'economista non può disporre pagamenti a fronte di documenti contabili annotati nel registro delle fatture, di cui all'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale).

Art. 5.
Ulteriori tipologie di spesa cui è riservata la gestione economica della spesa

1. Per il pagamento di beni e servizi per i quali il prezzo è predefinito ovvero per i quali i tempi di pagamento non siano compatibili con la procedura ordinaria di spesa o con l'esigenza di procedere all'immediato pagamento o con l'immediatezza richiesta dalla natura del pagamento ovvero per i quali vi sia la necessità di garantire speditezza o economicità dell'azione amministrativa, si provvede ai sensi dell'art. 4.

2. Il comma 1 si applica, in particolare, alle seguenti tipologie di spesa:

a) imposte, tasse e altri diritti erariali;

b) le spese per valori bollati;

c) biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi, accessi a zone a traffico limitato (ZTL) e parcheggi;



d) spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'autorità nazionale anticorruzione in sede di affidamento di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, di competenza esclusiva del Servizio centrale unica di committenza (C.U.C.) della direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme.

Art. 6.
*Adempimenti dell'economista
nella gestione economica della spesa*

1. L'economista è tenuto con cadenza semestrale a presentare al direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica un elenco delle spese sostenute, corredato da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire la regolarizzazione contabile sui capitoli operativi di spesa da parte del direttore del servizio medesimo.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7.
Funzioni dell'economista

1. L'economista è preposto ad assicurare il corretto funzionamento degli uffici dell'amministrazione regionale, garantendo l'acquisizione dei beni e servizi richiesti nel rispetto della disciplina del presente regolamento.

2. L'economista svolge anche la funzione di cassiere.

3. L'economista svolge le funzioni alle dirette dipendenze del direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica al quale mette a disposizione, in qualsiasi momento e a semplice richiesta, la situazione delle spese commissionate e dei pagamenti effettuati.

Art. 8.
Nomina dell'economista

1. L'economista è nominato con provvedimento del direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica.

2. Il provvedimento di nomina indica le tipologie di spesa cui l'economista può provvedere.

3. Il medesimo provvedimento può altresì contenere la nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento temporaneo dell'economista.

4. Il provvedimento di nomina e ogni sua variazione è trasmesso alla direzione competente in materia di finanze per l'aggiornamento dell'anagrafe degli economisti e per la conseguente predisposizione della delega al potere di firma dei mandati di pagamento, nonché alla Corte dei Conti per quanto di competenza.

5. Acquisita la delega di cui al comma 4, il direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica dispone per l'emissione delle aperture di credito di volta in volta necessarie, determinando le relative somme massime prelevabili in contanti nonché individuando i capitoli di spesa del bilancio su cui l'economista è autorizzato ad operare.

6. Successivamente alla nomina, il direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica consegna all'economista la documentazione e l'elenco dei valori di cui all'art. 11, comma 2. Delle operazioni di consegna è redatto apposito verbale firmato dagli intervenuti e conservato in atti.

7. L'incarico è conferito per tre anni ed è rinnovabile.

Art. 9.

Sostituzione temporanea dell'economista

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo l'economista è sostituito, con tutti gli obblighi e le responsabilità, dal sostituto individuato nel provvedimento di nomina ovvero nominato, all'occorrenza, dal direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica, che fissa altresì la durata dell'incarico sostitutivo.

Art. 10.

Responsabilità dell'economista

1. L'economista è responsabile delle funzioni allo stesso attribuite con il provvedimento di nomina, del buon andamento, della regolarità e dell'efficienza operativa alla quale è preposto.

2. Assicura la rigorosa osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle norme vigenti in materia.

3. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e della regolarità dei pagamenti eseguiti fino a che non ne abbia ottenuto regolare scarico.

4. Conformemente a quanto richiamato nel paragrafo 6.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009 n. 42), recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora l'economista ricorra al prelievo a mezzo buoni per effettuare il pagamento in contanti, è tenuto, come gli altri agenti contabili, alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti, e come tale soggiace all'obbligo della resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti medesima.

Art. 11.

Cessazione dalle funzioni di economista

1. L'economista cessa dalle sue funzioni alla scadenza dell'incarico di cui all'art. 8, comma 7.

2. Entro 7 giorni dalla data di cui al comma 1 ovvero nel termine più breve possibile nel caso di assenza o impedimento temporaneo, l'economista che cessa dal servizio procede alla consegna della documentazione e dei valori al direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica. Delle operazioni di consegna è redatto apposito verbale firmato dagli intervenuti e conservato in atti.

Capo V

ULTERIORI COMPETENZE DELL'ECONOMISTA

Art. 12.

Somme anticipate e rimborso

1. A fronte di esigenze indifferibili, l'economista è autorizzato al rimborso di somme anticipate da dipendenti dell'amministrazione regionale, secondo criteri di immediatezza, economicità ed urgenza, sulla base di apposita motivata ed oggettiva richiesta.


2. Per gli stessi motivi, possono essere concesse anticipazioni di somme in contanti per sostenere nell'immediatezza spese urgenti ed indifferibili altrimenti non gestibili. Le anticipazioni non possono essere impiegate per motivi diversi di quelli per i quali sono concesse.

3. Le richieste di anticipazione o di rimborso, predisposte su apposito modulo e sottoscritte dal richiedente e dall'economista, contengono le motivazioni dell'urgenza e l'autorizzazione alla spesa del direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica.

4. Le anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per:

a) autisti o personale in viaggio con utilizzo di vettura di servizio dove è plausibile ci possano essere difficoltà di rifornimento carburante mediante le fuel cards o buoni carburanti a disposizione;

b) autisti o personale in viaggio con utilizzo di vettura di servizio al fine di corrispondere pedaggi od ingressi a zone a traffico limitato;



c) autisti o personale in viaggio all'estero con utilizzo di vettura di servizio affinché siano dotati di un fondo sufficiente per assicurare la pronta risoluzione di eventuali problematiche;

d) acquisti in pronta consegna o comunque pagamenti per i quali è opportuno siano effettuati direttamente da altro soggetto rispetto all'economista.

5. Le anticipazioni sono disposte esclusivamente mediante il fondo economista contante nei limiti delle disponibilità liquide esistenti sul pertinente capitolo di spesa.

6. Le somme anticipate devono essere utilizzate con sollecitudine dal richiedente. Qualora la spesa effettiva risulti inferiore all'anticipazione concessa, il richiedente che ha ricevuto il contante è tenuto a riversare tempestivamente all'economista la somma non utilizzata, unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute.

Art. 13.

Dotazioni, valori ed oggetti in custodia

1. Per il corretto e funzionale svolgimento delle funzioni attribuite, all'economista è assegnata idonea cassaforte ad uso esclusivo per la custodia di valori.

2. Nella cassaforte sono depositate tutte le somme nella disponibilità dell'economista consistenti in contanti di danaro prelevati a mezzo buoni nonché gli altri beni o valori affidati in custodia e di cui al successivo comma 3.

3. L'economista, previa formale autorizzazione del direttore di servizio competente in materia di servizi generali e logistica, riceve in custodia valori od oggetti di pregio di pertinenza dell'amministrazione; i movimenti di tali beni devono essere annotati in apposito registro e risultanti da verbale sottoscritto dal medesimo e dal direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica, ovvero dal consegnatario o vice Consegnaario affidante. Analogamente avviene alla cessazione della custodia dei valori e degli oggetti.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Norma finale

1. In relazione ai Capi III e IV, non trova applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres. (Regolamento recante la disciplina della gestione economista della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il vicepresidente: BOLZONELLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 098/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259.

(Pubblicato del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018).

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);

Visto il proprio decreto del 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)»;

Vista la deliberazione n. 489 del 9 marzo 2018, di approvazione in via preliminare del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259»;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla II commissione consiliare in data 15 marzo 2018;


Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 19 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 19 marzo 2018;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259.

(Omissis).

Art. 1.

Inserimento dell'art. 14-bis al decreto del Presidente della Regione n. 259/2011

1. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Modifica degli allegati). — 1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore di servizio competente in materia di risorse forestali.».

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 259/2011

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 259/2011 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il vicepresidente: BOLZONELLO

18R00271

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2018, n. 7.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 recante «Disposizioni in materia di scadenze di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 14 del 30 marzo 2018 - Speciale)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39

1. L'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 è così modificato:

a) al comma 1 l'espressione «fino al 31 marzo 2018» è sostituita con l'espressione «fino al 30 giugno 2018»;

b) al comma 2 l'espressione «fino al 31 marzo 2018» è sostituita con l'espressione «fino al 30 giugno 2018».

2. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett. a) del precedente comma 1, quantificati nella misura massima di € 115.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019, per l'esercizio 2018, a valere sulla missione 16 programma 01.

3. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett. b) del precedente comma 1, quantificati nella misura massima di € 82.500,00, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019, per l'esercizio 2018, sulla missione 01 programma 11.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 marzo 2018

PITTELLA

18R00243



REGIONE SICILIA

LEGGE 29 marzo 2018, n. 5.

Approvazione del Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 14 del 30 marzo 2018 - Speciale)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto consolidato

1. È approvato il Rendiconto consolidato della regione per l'esercizio finanziario 2016 secondo le risultanze che seguono:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.290.718.972,52	11.321.809.616,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.286.427.232,21	4.353.774.380,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	406.929.486,24	499.427.470,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.477.740.779,19	1.163.738.993,34
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.037.930.303,20	983.649.172,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	68.223.140,00	65.000.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere / cassiere	2,04	—
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	<u>2.725.015.631,75</u>	<u>2.724.995.424,89</u>
Totale entrate dell'esercizio	21.292.985.547,15	21.112.395.058,06

USCITE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Titolo 1 - Spese correnti	15.714.318.572,30	16.014.873.659,58
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.455.472.479,26	1.259.075.366,86
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	968.568.880,56	964.158.521,06
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	248.473.835,84	248.473.835,84
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	516,00	516,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	<u>2.725.154.214,58</u>	<u>2.554.820.280,48</u>
Totale uscite dell'esercizio	21.111.988.498,54	21.041.402.179,82



Risultato di Amministrazione	- 66.920.561,19
Fondo di cassa al 31/12/2016	774.104.602,92
Residui attivi al 31/12/2016	4.195.896.598,66
Residui passivi al 31/12/2016	3.002.704.107,31

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 2018

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia: ARMAO


(Omissis).

18R00186


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-042) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 1 0 3 *

€ 5,00

